



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2025

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	36
Analisi tecnico-normativa	»	80
Analisi di impatto della regolamentazione	»	94
Disegno di legge	»	123

ONOREVOLI SENATORI. —

L'ambiente subacqueo individua una dimensione autonoma in termini fisici e tecnologici, che si estende dalla superficie di oceani, mari, fiumi e laghi, fino ai fondali: essa rappresenta un potenziale di crescita e sviluppo, comprendente infrastrutture, risorse minerarie, energia rinnovabile, turismo subacqueo, biotecnologia e agricoltura subacquea, determinando crescenti implicazioni per la difesa e la sicurezza nazionale, oltre che per la vita e la salute dei lavoratori impegnati nelle relative attività subacquee.

Come emerge dallo studio a cura del CeSi – Centro Studi Internazionali del giugno 2024, intitolato *“Il (quasi) dominio sottomarino: dipendenze, minacce e prospettive per proteggere, operare e primeggiare negli abissi”*:

- *“La rilevanza raggiunta dagli abissi e dalle attività ivi svolte è plasticamente rappresentata dagli oltre 1,4 milioni di chilometri di cavi sottomarini e 1,2 milioni di chilometri di condotte offshore che si estendono lungo i fondali del Globo, mentre 43 Paesi si sono dotati di mezzi subacquei, con 505 sottomarini schierati all'inizio del 2023. Se le quantità di infrastrutture ed assetti permanentemente attivi nei circa 1,35 miliardi di chilometri cubi di acqua che riempiono i bacini marini ed oceanici⁶, una misura dell'immensità del (quasi) dominio underwater e delle inerenti difficoltà di tracciare, sorvegliare e condurre attività nello stesso, non è sufficiente ad esprimere la rilevanza degli abissi, una stima dei valori economici connessi al loro funzionamento ed alla loro sicurezza può invece fornire un indice della dipendenza da queste. Escludendo il fatto che oltre l'80% del commercio globale avviene via mare, vulnerabile a ciò che opera sotto la superficie, i flussi costanti di energia, idrocarburi e dati, dalle comunicazioni attraverso i social media, ai flussi finanziari internazionali, rendono sostanzialmente impossibile determinare con precisione una cifra omnicomprensiva, ma è significativo osservare come oltre il 98% del traffico internet mondiale viaggi, almeno in parte, attraverso i cavi sottomarini, mentre al 2022 si stimavano oltre 10 trilioni di dollari in transazioni finanziarie veicolate mediante gli stessi”* (pagina 11);

- *“L'Italia dipende dalle importazioni per oltre il 96% del gas consumato, corrispondenti a circa 70*

miliardi di metri cubi annui, a fronte di una produzione nazionale approssimata in 3 miliardi di metri cubi. Allo stato attuale, circa il 49% del gas che entra in Italia transita attraverso gasdotti sottomarini, ripartiti rispettivamente al 32% dal TransMed, il quale trasporta circa 22,4 miliardi di metri cubi, al 13% dal TAP, con un volume di circa 9,1 miliardi di metri cubi di gas annui ed al 4% dal GreenStream, con circa 2,8 miliardi di metri cubi” (pagina 25).

Anche il Piano del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, approvato dal Comitato interministeriale

per le politiche del mare in data 31 luglio 2023, ha riconosciuto una specifica rilevanza ai temi della dimensione subacquea, dedicando alla materia un'apposita linea direttrice.

Come si legge in tale Piano, l'ambiente subacqueo, oltre a rappresentare una straordinaria fonte di risorse e di opportunità, costituisce un nuovo terreno d'incontro e competizione internazionale tra ambizioni e interessi diversi.

I soli fondali marini si estendono su una superficie di circa 361 milioni di km² con una profondità media di circa 3.800 metri. In ragione della sua ampia biodiversità (4/5 del patrimonio globale), la dimensione subacquea costituisce una preziosa riserva alimentare e ambientale e svolge un'indispensabile funzione di regolazione climatica. In quest'ambiente si sviluppano dei microrganismi responsabili di processi di rilevanza globale, come la re-mineralizzazione della materia organica che si deposita sui fondali o i cicli biogeochimici planetari del carbonio e dei principali nutrienti.

Ad oggi, solo il 20% dei fondali marini è mappato con tecniche moderne e disponiamo di una cartografia accurata e aggiornata per appena il 2%. Analogamente, i parametri delle variabili geofisiche del fondale marino (correnti, proprietà acustiche, magnetismo, gravità) sono ancora poco note per la difficoltà di raccogliere i dati direttamente in situ, così come risultano poco conosciute la loro evoluzione alle crescenti pressioni indotte dalle attività umane dirette e indirette, che rischiano di determinare il rapido deterioramento degli habitat e la conseguente estinzione di alcune specie.

D'altra parte, l'ambiente subacqueo sta acquisendo una crescente rilevanza per la presenza di importanti infrastrutture di valenza strategica, in comparti quali quello energetico – gasdotti, oleodotti, elettrodotti – quello della comunicazione – cavi in fibra ottica che abilitano il 99% del traffico dati globale – dell'estrattivo e dello stoccaggio di anidride carbonica.

Anche in questo caso, il Mediterraneo costituisce un importante crocevia d'infrastrutture critiche internazionali e nazionali. Siano esse gasdotti, dorsali di connettività internet o quelle del settore estrattivo, la loro protezione è divenuta oggi una delle principali funzioni militari della Nazione, in ragione della loro riconosciuta rilevanza strategica.

La rilevanza della dimensione subacquea si apprezza in relazione a temi particolarmente sensibili, quali quello della sicurezza delle infrastrutture subacquee - strategiche per lo Stato e, dunque, per la comunità nazionale – e quello della sicurezza delle imprese e dei lavoratori impegnati nelle attività subacquee, da sottoporre ad uno speciale regime di tutela in ragione della specifica dimensione in cui sono chiamati ad operare, non assimilabile a quella di superficie o terrestre.

Al fine di assicurare le esigenze di sicurezza in esame, il Piano del mare ha previsto l'istituzione di un'autorità nazionale per il controllo delle attività subacquee, resa necessaria dal citato processo di

crescente antropizzazione della dimensione subacquea, tale da richiedere una specifica regolamentazione dell'accesso agli spazi subacquei.

Attualmente tale azione di controllo è svolta dalle Marine Militari nei confronti del solo traffico sottomarino militare. Occorre, pertanto, definire un impianto normativo che consenta di disciplinare le modalità e le azioni di controllo sulle altre attività, al fine di assicurare la sicurezza delle infrastrutture e degli operatori.

A tali fini si rende necessaria l'istituzione di un'Autorità Nazionale con competenza trasversale, chiamata a raccordare e mettere a sistema tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambito subacqueo, integrate con le più avanzate infrastrutture di dati.

Una tale Autorità dovrebbe poter operare con efficacia, disponendo della completa e capillare conoscenza dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico, geofisico, con particolare enfasi sui siti naturali ed antropici che necessitano di essere protetti.

Il presente disegno di legge nasce, dunque, dall'esigenza di definire, nell'ambito della dimensione subacquea, un quadro giuridico adeguato all'evoluzione tecnologica in corso, recante la disciplina di procedure e regole necessarie per rendere gli spazi subacquei sempre più accessibili e, al contempo, sicuri. La crescente attività sottomarina, dovuta alla ricerca e l'impiego di risorse energetiche e minerarie, alla posa di infrastrutture di comunicazione, a scopi scientifici o militari, rende infatti indispensabile stabilire procedure e regole per coordinare tali attività.

Il presente disegno di legge sulla dimensione subacquea riguarda l'accesso agli spazi subacquei, la protezione delle infrastrutture subacquee di interesse, energetiche e di comunicazione, la regolamentazione dei mezzi sottomarini e dei lavori subacquei e promuove la conoscenza e la protezione della dimensione subacquea nel suo complesso.

In particolare, il presente disegno di legge disciplina le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale, nell'alto mare, per esigenze di sicurezza delle infrastrutture e di tutela della vita e delle persone operanti nella dimensione subacquea.

Al tal fine si provvede all'istituzione di un'apposita Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), alle dipendenze funzionali della Presidenza nel Consiglio dei ministri, cui è attribuito il potere di:

- gestire le interferenze, consentendo di stabilire misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività della dimensione subacquea;
- autorizzare il passaggio inoffensivo di sommergibili in immersione nelle acque territoriali: a fronte di un divieto generale imposto dall'articolo 20 Convenzione UNCLOS, si prevede una

disciplina derogatoria, incentrata sul previo controllo amministrativo in funzione autorizzativa dell'ASAS;

- definire standard minimi di sicurezza, con riferimento in particolare ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché all'installazione di un trasponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva;
- definire regole tecniche per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei;
- concorrere a definire il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale;
- promuovere lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;
- adottare linee per lo sviluppo di tecnologie subacquee;
- definire il percorso di formazione e i requisiti di idoneità psico-fisica dei lavoratori professionali.

La scelta di allocare le nuove competenze in capo ad un'Agenzia, alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri nasce dall'esigenza di valorizzare la circolazione informativa e l'apporto conoscitivo ed operativo suscettibile di essere fornito dalle varie Amministrazioni statali.

Coerentemente, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri la responsabilità generale delle politiche della dimensione subacquea, al pari di quanto avviene per le politiche dello spazio, altro ambito autonomo, integrante una dimensione separata, rispetto al quale si è recentemente avvertita l'esigenza di definire una puntuale regolazione, anche autorizzativa, delle attività di settore.

Il disegno di legge in esame regola, in definitiva, nuove competenze che attualmente non sono attribuite ad alcuna Amministrazione lasciando inalterate invece quelle già assegnate alle Amministrazioni titolari.

Il disegno di legge si compone di sei Capi, per complessivi 35 articoli:

Capo I disciplina le "Politiche della dimensione subacquea" (artt. 1-3);

Capo II disciplina l'"Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee" (artt. 4-9);

Capo III disciplina la "Navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee" (artt. 10-17), articolandosi a sua volta in quattro sezioni:

sezione I – Autorizzazioni e comunicazioni;

sezione II – Infrastrutture subacquee;

sezione III – Mezzi subacquei;

sezione IV – Linee guida.

Capo IV disciplina le “Attività subacquee e iperbariche” (artt. 18-25) articolandosi a sua volta in tre sezioni:

- sezione I – Ambito di applicazione;
- sezione II – Operatori subacquei e iperbarici;
- sezione III – Imprese subacquee e iperbariche.

Capo V disciplina le “Sanzioni” (artt.26-27);

Capo VI disciplina le “Disposizioni finali e transitorie” (28-35).

CAPO I

POLITICHE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA

L’articolo 1 rubricato “Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea” definisce l’ambito di applicazione della disposizione.

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente disegno di legge disciplinano le attività svolte nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, nell’alto mare. Viene precisato, al riguardo, che restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.

Il comma 2 specifica che le disposizioni previste dal presente disegno di legge non si applicano alle attività militari e di polizia, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, alla pesca, alle attività di cui all’articolo 32 (riguardanti le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite alla Marina Militare, al Corpo della Guardia di Finanza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Corpo delle Capitaneria di porto – Guardia Costiera, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al Dipartimento della protezione civile e agli uffici consolari, all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e alle Autorità e agli organismi operanti in materia di sicurezza nazionale) nonché alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi precisando altresì che le competenze, già attribuite dalla disciplina vigente, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

L’articolo 2 rubricato “Definizioni” fornisce al comma 1 le definizioni di interesse ai fini del presente disegno di legge, che riguardano:

- a) “attività della dimensione subacquea”: ogni attività svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il

- fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine che, salvo quanto previsto per i lavori subacquei e iperbarici (di cui agli articoli 19 e 21), si svolge almeno in parte ad una profondità pari o superiore a quaranta metri dal livello medio del mare. Ne consegue che in presenza di fondali con profondità inferiore a 40 metri o comunque di attività che si svolgono interamente entro i 40 metri, il disegno di legge non trova applicazione (salvo, come detto, per la regolazione dei lavori subacquei). Viene specificato, inoltre, che sono incluse nella dimensione subacquea anche le attività relative al rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;
- b) “zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale”: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonché, in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all’articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
 - c) “attività subacquee e iperbariche”: le attività svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso, prevedendo le immersioni in saturazione una parte a secco, con respirazione di miscele gassose, ed una parte in acqua, con utilizzo di autorespiratori;
 - d) “operatori subacquei e tecnici iperbarici professionali”: coloro che compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l’ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;
 - e) “imprese subacquee e iperbariche”: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;
 - f) “operatore tecnico subacqueo” (OTS): colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;
 - g) “tecnico iperbarico” (TI): colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l’impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;

- h) “Comitato interministeriale per le politiche del mare”: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2022, n. 2041;
- i) “Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee” (ASAS): l’Agenzia istituita ai sensi dell’articolo 4 del disegno di legge;
- j) “Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare” o “UNCLOS”: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
- k) “passaggio inoffensivo”: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;
- l) “infrastrutture subacquee di interesse nazionale”: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o più dei requisiti di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro della difesa, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:
- 1) essere di proprietà di soggetti di nazionalità italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovunque localizzate;
 - 2) essere rilevanti per la connessione e le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale;
 - 3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale.
- m) “Area di ricerca e di soccorso”: area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;
- n) “mezzi subacquei”: mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;
- o) “Polo Nazionale della dimensione Subacquea” (PNS): Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell’articolo 111, comma 1-bis, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, competente nella promozione delle attività per la

- valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale;
- p) “medico subacqueo”: medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), medico in servizio presso un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, ufficiale medico militare che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea ovvero medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica;
- q) “libretto personale informatico”: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonché la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;
- r) “registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali”: registro dei sommozzatori in servizio locale tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 così denominato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;
- s) “attività di ricerca subacquea”: le attività volte allo sviluppo di conoscenze specifiche: 1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale; 2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali; 3) della biologia, della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi; 4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana, della mobilità multi-funzionale, di tecnologia IoT e IA che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.

L'articolo 3 rubricato “Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri” regola le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata per le politiche del mare, ove nominata, l'alta direzione, la responsabilità generale e gli indirizzi e il coordinamento per le politiche della dimensione subacquea.

Il comma 2 stabilisce che per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonché, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità delegata per le politiche del mare, ove nominata, promuove, l'adozione delle necessarie iniziative, ferma rimanendo la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni.

Il comma 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai fini dell'espletamento delle competenze di cui ai precedenti commi 1 e 2, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.

CAPO II

AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

L'articolo 4 rubricato "Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee" dispone l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di tutelare l'interesse nazionale nel campo della sicurezza delle attività subacquee; ciò, alla luce del contesto socio-economico e delle considerazioni svolte in premessa.

Il comma 1 provvede all'istituzione ex lege dell'Agenzia, stabilendone la sede in Roma.

Il comma 2 regola la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Agenzia, cui viene attribuita l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal disegno di legge. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, si avvalgono dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3, con la conseguenza che, mentre il Dipartimento delle politiche del mare fornisce il supporto e cura l'attuazione delle politiche del mare, in specie in relazione alla definizione delle regole di coordinamento al fine applicabili, l'Agenzia fornisce un supporto e cura l'attuazione delle regole tecnico-operative già definite, rientranti nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 regola la nomina del direttore generale dell'Agenzia, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata. Il direttore generale è scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico del direttore generale ha la durata

massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unità di personale, già collocata fuori ruolo, presso l'Amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro ed ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto resosi vacante. Il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, in relazione a quanto previsto dal disegno di legge nonché è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha, inoltre, la rappresentanza legale dell'Agenzia.

Il comma 4 rinvia, quale fonte di regolazione dell'attività dell'Agenzia, alle disposizioni del disegno di legge e alle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso atto normativo.

Il comma 5 prevede la possibilità, per l'Agenzia, di chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia può, altresì, avvalersi di apposite articolazioni della Marina Militare, delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Comandante Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e il Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Il comma 6 prevede che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'articolo 5, rubricato "Organizzazione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee", delinea le norme generali sull'organizzazione dell'Agenzia.

Il comma 1 prevede che l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di sei uffici di livello

dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.

Il comma 2 individua gli organi che compongono l'Agenzia, dati dal direttore generale e dal Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di organizzazione occorrerà disciplinare altresì:

- a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;
- b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;
- c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

Il comma 3 prevede il termine e l'iter di adozione del regolamento di organizzazione, cui si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della legge. Con il regolamento sono stabiliti, altresì, i compensi del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo annuo di 60.000 euro, che sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

L'articolo 6, rubricato "Funzioni dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee", regola le funzioni assegnate dal disegno di legge all'Agenzia.

Il comma 1 stabilisce che l'Agenzia, in particolare, è titolare del potere di:

- a) coordinare la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei ed internazionali, ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea, limitatamente ai compiti alla stessa assegnati. Sono fatti salvi gli ambiti in cui il presente disegno di legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. Viene altresì specificato che, in tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, per come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3;

- b) coordinare e controllare le attività subacquee civili, anche al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili;
- c) autorizzare la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei;
- d) segnalare alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attività subacquee rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
- e) definire, in conformità agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attività antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- f) promuovere l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolose per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti;
- g) definire la regolamentazione tecnica dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, nonché delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e professionali e delle modalità di accertamento dello stato di buona salute ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;
- h) promuovere lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;
- i) concorre alla promozione dello sviluppo di competenze e capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca e del sistema dell'università e della ricerca, della Marina Militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del sistema produttivo nazionale;
- l) promuovere la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attività di rilievo opportunamente validate, in collaborazione con l'Istituto Idrografico della Marina Militare nonché le università e degli enti pubblici di ricerca;

- m) promuovere la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione ed alle attività subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attività divulgativa nelle scuole e università;
- n) promuovere accordi internazionali, nonché stipulare in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- o) valorizzare i risultati dell'attività di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee ed internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le università;
- p) svolgere attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
- q) promuovere, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- r) predisporre attività di formazione specifica, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile, regolate sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;
- s) concorrere nella regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile;
- t) prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea, di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale, di sicurezza e la rilevazione di eventuali minacce, nonché la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, prevedendo forme di coinvolgimento con il Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;
- u) accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale, pronunciandosi sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero;
- v) concorrere nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici.

L'articolo 7, rubricato "Norme di contabilità", regola i profili contabili e finanziari inerenti all'Agenzia.

Il comma 1 prevede che le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a) contributo statale previsto dal medesimo disegno di legge;
- b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
- e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
- f) gli introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.

Il comma 2 regola il contenuto e l'iter di adozione del regolamento di contabilità dell'Agenzia, prevedendo la sua adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che:

- a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 8, rubricato "Personale", detta disposizioni sull'organico dell'Agenzia.

Il comma 1 prevede che con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee. Il regolamento deve definire l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale

dell'Agenzia di ruolo, l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Il comma 2 individua il contenuto del regolamento del personale, con cui è necessario disciplinare, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1:

- a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
- b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
- c) la percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;
- d) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata;
- e) le ipotesi di incompatibilità;
- f) le modalità applicative delle disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.

Il comma 3 prevede che, ferma restando la posizione del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.

Il comma 4 sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della legge o del regolamento sul personale, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

Il comma 5 prevede che il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni; ciò, tenuto anche conto del possibile trattamento di informazioni classificate nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il comma 6 prevede l'iter di adozione del regolamento del personale, cui si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dello stesso.

L'articolo 9, rubricato "Relazione annuale", detta disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività dell'Agenzia.

Il comma 1 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di sicurezza delle attività subacquee.

CAPO III

NAVIGAZIONE SUBACQUEA, MEZZI E INFRASTRUTTURE SUBACQUEE

Sezione I

Autorizzazioni e comunicazioni

L'articolo 10 rubricato "Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea" disciplina le modalità, i termini e le condizioni relative alla gestione delle interferenze suscettibili di determinarsi tra attività della "dimensione subacquea, foriere di rischi per la sicurezza delle infrastrutture, per la salute e per la vita umana.

Il comma 1 introduce la regola generale di una comunicazione operante per ogni attività sottoposta a diritti o poteri nazionali nella dimensione subacquea. Si prevede l'obbligo di inviare una comunicazione all'ASAS per chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti. Tale comunicazione, avente ad oggetto le attività da svolgere, la data e l'ora dell'effettivo svolgimento dell'attività programmata e gli eventuali titoli abilitativi, deve effettuarsi con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e di protezione civile.

Rimangono salve le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il comma 2 stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione della comunicazione da parte dell'Agenzia alle autorità competenti. La norma dispone che l'Agenzia trasmette tempestivamente la suddetta comunicazione alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ed entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, può adottare misure di mitigazione del rischio di interferenze in concreto rilevato. Tali misure, in particolare, possono essere adottate qualora le attività comunicate:

- a) interferiscano con attività subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4;
- b) interferiscano con altre attività civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorità marittima competente ai sensi della disciplina vigente;
- c) interferiscano con attività subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'ASAS dall'autorità competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo presente comma;
- d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture.

Il comma 3 prevede che, in presenza di un rischio di interferenza, riscontrabile al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività comunicata. A tali fini, l'Agenzia può, altresì, ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale e/o temporale in cui può essere svolta l'attività comunicata. Il provvedimento con cui vengono definite le misure di mitigazione del rischio di interferenza è immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

Il comma 4 detta una regola speciale per il passaggio inoffensivo riguardante i mezzi battenti bandiera diversa a quella italiana. Si prevede che l'Agenzia, in assenza di un rischio di interferenza, può, con proprio provvedimento, autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare, da navi battenti bandiera diversa da quella italiana, di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante. Rimangono salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione.

Il comma 5 disciplina le modalità di comunicazione agli organi competenti delle attività autorizzate ai sensi del comma 4 del presente articolo o per le quali sono definite misure di gestione del rischio di interferenza. Si prevede che tali attività siano comunicate, senza indugio, dall'Agenzia alla competente autorità marittima, per l'adozione delle ordinanze di polizia marittima o degli avvisi ai naviganti e per le funzioni da svolgersi ad opera dell'Istituto idrografico della Marina Militare, quando necessari per consentire lo svolgimento di attività della dimensione subacquea.

Il comma 6 disciplina il bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze di cui al comma 4 del presente articolo, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, con particolare riferimento a taluni settori sensibili meritevoli di valutazione. In tali casi, si prevede che la priorità è accordata alle attività maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con riguardo alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresì, della presenza di titoli abilitativi già rilasciati dalle competenti Amministrazioni di settore nonché della possibilità di svolgere l'attività in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato.

Il comma 7 disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte dell'Agenzia, di cui al comma 4 del presente articolo. Si prevede che tali istanze devono essere presentate, corredate dai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attività subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attività, salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso emanato dall'ASAS entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza.

Il comma 8 prevede che le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.

Il comma 9 prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'irrogazione della pena della reclusione fino a due anni, per chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1, senza aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 del presente articolo ovvero in violazione delle misure di mitigazione del rischio di interferenza di cui al comma 3.

Il comma 10 prevede che con uno o più provvedimenti dell'Agenzia di concerto con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4.

Il comma 11 disciplina l'attività di segnalazione di attività subacquee o di superficie necessarie per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Si prevede che le autorità competenti, anche decorso il termine di cinque giorni previsto per la comunicazione di interferenze delle attività di cui al citato comma 2, lettera c), hanno facoltà di segnalare all'Agenzia quelle attività subacquee o di superficie, ritenute necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. L'Agenzia, nei successivi cinque giorni alla segnalazione, può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4.

L'articolo 11 rubricato "Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea" disciplina le comunicazioni sui titoli abilitativi rilasciati da parte delle amministrazioni competenti sulle attività nella dimensione subacquea, al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per poter svolgere i relativi compiti di coordinamento delle attività subacquee e le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10.

Il comma 1 prevede che le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

L'articolo 12 rubricato "Cooperazione informativa" disciplina la cooperazione informativa interistituzionale in ambito militare.

Il comma 1 prevede che nello svolgimento dei compiti previsti dal presente disegno di legge di cui al precedente periodo è assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina Militare, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 2 prevede che al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti restituendo alle stesse il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.

Il comma 3 prevede che l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sezione II

Infrastrutture subacquee

L'articolo 13 rubricato "Sicurezza delle infrastrutture subacquee" prevede le misure di sicurezza fisica delle infrastrutture subacquee.

Il comma 1 stabilisce che, l'Agenzia definisce le misure necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell'alto mare, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai sensi dell'articolo 3, comma e, ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relative a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910 del 2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 nonché la disciplina nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e in raccordo con le Autorità competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative.

Il comma 2 prevede che l'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 può:

- a) individuare e monitorare, le attività subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, porti, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;
- b) concorrere a definire, le misure per la verifica, la ricognizione ed il monitoraggio dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;
- c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, salve le situazioni di emergenza prodotte da inquinamento marino di cui all'articolo 24, comma 8, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- d) promuovere il coordinamento tra le Amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori per sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;
- e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale.

Sezione III

Mezzi subacquei

L'articolo 14 rubricato "Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati" prevede un'attività promozionale per lo sviluppo di una capacità nazionale di soccorso a mezzi subacquei civili e relativo personale.

Il comma 1 dispone che l'Agenzia, avvalendosi della Marina Militare, del concorso del Comando Generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati, nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca ed il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati.

L'articolo 15 rubricato "Caratteristiche dei mezzi subacquei" attribuisce all'Agenzia il potere di regolazione delle caratteristiche tecniche che devono possedere i mezzi subacquei non militari.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia, con provvedimento adottato di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce gli standard minimi di sicurezza, con riferimento in particolare ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché all'installazione di un trasponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Si prevede, altresì, che, con le modalità innanzi illustrate, sono definite anche le relative procedure di verifica del rispetto degli standard di sicurezza così definiti.

Il comma 2 prevede che sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano standard internazionali di riferimento compatibili rispetto a quelli definiti dall'Agenzia ai sensi del comma 1. L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneità all'utilizzo.

L'articolo 16 rubricato "Comando e conduzione dei mezzi subacquei" attribuisce all'Agenzia un potere di regolare la qualifica riferita alla conduzione di mezzi subacquei non militari con equipaggio a bordo o senza equipaggio.

Il comma 1 prevede che il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo, deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana, fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

Il comma 2 prevede che colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana, deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

Il comma 3 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta dell'autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:

- a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;
- b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale per la conduzione dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana di mezzi subacquei senza equipaggio anche autonomi.

Il comma 4 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro per chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

Il comma 5 prevede l'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4.

Sezione IV

Linee guida

L'articolo 17 rubricato "Sviluppo di tecnologie subacquee" prevede l'adozione di Linee guida per lo sviluppo delle tecnologie subacquee.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia può collaborare con il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti sul territorio nazionale, sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili

a legislazione vigente, per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate, attraverso l'adozione di linee guida non vincolanti.

Il comma 2 prevede che, ferma restando la necessità di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, l'Agenzia può, altresì, individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:

- a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni ed i sistemi di recupero;
- b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;
- c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;
- e) la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;
- f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attività mineraria abissale tenendo conto delle attività svolte a livello europeo ed internazionale da enti pubblici di ricerca;
- g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;
- h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;
- i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina Militare, le Capitanerie di porto-Guardia Costiera e la Guardia di Finanza.

CAPO IV

ATTIVITA' SUBACQUEE E IPERBARICHE

Sezione I

Ambito di applicazione

L'articolo 18, rubricato "Lavori subacquei e iperbarici ed attività escluse", al comma 1, si limita a delimitare l'ambito di applicazione del presente Capo, recante i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche.

Il comma 2 delimita l'ambito di applicazione del Capo IV, facendo riferimento alle attività afferenti ai lavori effettuati da operatori e imprese del settore subacqueo e iperbarico, eccetto le attività svolte dalle Forze armate e di polizia e dai Vigili del fuoco che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al conseguimento del brevetto militare da operatore subacqueo da parte del Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina Militare ove richiesto.

Il comma 3 precisa che è stato incluso nel perimetro di applicazione del disegno di legge anche il servizio di soccorso fornito da volontari delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonostante non si tratti di lavoratori autonomi o subordinati. Stante la peculiarità di tale figura, si prevede un DPCM o un decreto dell'autorità delegata per le politiche del mare, ove nominata, da adottare previo coinvolgimento di alcuni soggetti interessati e, in particolare, con l'intesa della Conferenza Unificata, tenendo conto dei margini di autonomia che la legislazione vigente già riconosce.

Sezione II

Operatori subacquei e iperbarici

L'articolo 19, rubricato "Qualifiche professionali e ambiti operativi", è finalizzato ad assicurare standard di tutela uniformi per tutti i professionisti, a prescindere dalla finalità professionale dell'immersione, salva rimanendo la possibilità di deroghe, per quelle immersioni occasionali a scopo di ricerca.

Il comma 1 prevede l'obbligo di iscrizione in un apposito registro per poter svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico sia nell'acque interne, che nel mare territoriale, nonché - solo per i lavoratori italiani dipendenti di soggetti italiani o, comunque, aventi sede in Italia - nella zona esclusiva economica, nelle acque sovrastanti la piattaforma continentale e nell'alto mare.

Vengono, altresì, specificate le qualifiche professionali per le quali si richiede tale iscrizione, definite in base alla profondità delle immersioni, comprendendo così gli operatori di basso, medio o alto fondale e i tecnici iperbarici.

Il comma 2 definisce i presupposti per l'esercizio delle attività comprese nell'ambito di cui al comma 1 per gli operatori tecnico o scientifici non in possesso della prescritta qualifica professionale. Nello specifico, ciò viene consentito, previa autorizzazione, per particolari e motivate esigenze legate a finalità di ricerca sorte durante l'immersione, a condizione che il personale interessato sia munito di apposito brevetto subacqueo-ricreativo, oltre che idoneo dal punto di vista sanitario, ovvero sia in possesso di documentazione attestante l'espletamento di uno corso teorico-pratico, con esito positivo, concernente la specifica attività e le procedure tecniche e di sicurezza

applicate, ovvero sia accompagnato da un OTS e l'immersione avvenga nei limiti del brevetto posseduto.

L'articolo 20, rubricato "Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali", al comma 1, modifica la denominazione del registro dei sommozzatori in servizio locale, di cui all'articolo 3 del DM 13 gennaio 1979, che viene sostituito dal "*registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali*", di più ampia portata.

Invero, si rileva che il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto sopra citato, riguarda, ai sensi degli articoli 114 e 116 del codice della navigazione, i soli palombari in servizio locale, che "*esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione*" (art. 204 regolamento di esecuzione del c.n.): si tratta, dunque, di un registro avente una portata circoscritta, non rilevante per i lavori subacquei regolati dal presente disegno di legge, che sono invece suscettibili di svolgimento al di fuori dell'ambito del porto. Si conferma, dunque, la disciplina, evidenziandosi l'esigenza, a tutela della sicurezza dei lavoratori, di una previsione in norma dei requisiti abilitanti all'iscrizione nel registro.

L'articolo 21, rubricato "Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali", al comma 1, elenca i requisiti occorrenti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, costituiti da: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o valido titolo di soggiorno; c) titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o professionale di durata triennale; d) attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti, scuole o centri di formazione professionali autorizzati, all'esito di corsi disciplinati con provvedimento dell'Agenzia con l'intesa della Conferenza Unificata, con la previsione che gli oneri derivanti dai corsi in esame sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale; e) in alternativa al requisito di cui alla lett. d), brevetto di operatore subacqueo militare; f) certificato medico subacqueo, conforme ai requisiti definiti con provvedimento dell'ASAS; g) assenza di condanne penali per delitto non colposo.

Il comma 2 prevede che le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto di concerto con l'Agenzia.

L'articolo 22, rubricato "Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero", al comma 1, consente al professionista abilitato nel proprio Stato di origine (appartenente all'Unione europea, allo Spazio economico europeo o alla Svizzera) di poter svolgere la propria attività subacquea e iperbarica in Italia, in maniera stabile ovvero per immersioni occasionali. In quest'ultimo caso, viene affidato all'Agenzia il compito di accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione.

La procedura di riconoscimento professionale è espletata presso l'Agenzia, la quale è competente a ricevere le domande e a prendere le relative decisioni.

Il comma 2 prevede che, a seguito del riconoscimento della qualifica, il professionista estero possa chiedere l'iscrizione nel Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, la quale resta comunque subordinata ai requisiti di età, di cittadinanza e di tipo sanitario e giudiziario.

Il comma 3 individua nell'Agenzia l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

L'articolo 23, rubricato "Sorveglianza sanitaria", al comma 1, regola la sorveglianza sanitaria dell'operatore tecnico subacqueo (OTS) e dell'operatore tecnico iperbarico (OTI), prevedendo l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro in caso di infortunio o malattia prolungata.

Il comma 2 prevede che, in caso di violazione di tale obbligo, la sospensione della validità del libretto personale sino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

L'articolo 24, rubricato "Libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici", al comma 1, dispone che ciascun OTS e TI sia dotato di un libretto personale di tipo informatico in cui devono essere annotati, in lingua sia italiana che inglese, fra l'altro: il titolo di studio; l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali, anche acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, aggiornamento, stage o apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero; l'idoneità medica con l'indicazione del medico subacqueo certificatore e gli eventuali infortuni subiti.

Il comma 2 prevede che il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, è vidimato digitalmente, per gli operatori subacquei e iperbarici, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.

Il comma 3 prevede che l'operatore subacqueo e iperbarico, quando richiesto, è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

Il comma 4 prevede che il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame di idoneità psicofisica, disciplinato dall'Agenzia con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).

Il comma 5 prevede che, in caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto informatico dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo.

Il comma 6 prevede che allo scadere del periodo di efficacia del certificato di stato di buona salute, l'efficacia del libretto personale è sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneità medica.

Il comma 7 prevede che le modalità di tenuta, rinnovazione, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto di concerto con l'Agenzia, il Ministero della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Sezione III

Imprese subacquee e iperbariche

L'articolo 25, rubricato "regolamentazione tecnica", al comma 1, prevede l'adozione di una regolamentazione tecnica che deve orientare le attività subacquee e iperbariche, con particolare riferimento:

- alle procedure operative e a quelle di emergenza;
- alla formazione e alla qualificazione degli operatori interessati;
- alle attrezzature e agli equipaggiamenti da utilizzare;
- agli aspetti concernenti la medicina subacquea, la sicurezza e l'igiene.

La norma stabilisce che le regole tecniche concernenti i suddetti ambiti devono essere contenute in un decreto del Presidente della Repubblica, che presuppone il concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, il Ministro della Difesa, il Ministero dell'interno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministero della cultura, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti ed alle attività di competenza, nonché l'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano raggiunta in sede di Conferenza Unificata.

CAPO V

SANZIONI

Il Capo V disciplina le sanzioni irrogabili qualora il fatto non costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

In particolare, il potere di accertamento è stato conservato in capo alle autorità competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di polizia, mentre il potere di irrogazione delle sanzioni è stato attribuito all'autorità marittima ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, garantendo l'esigenza di capillarità sul piano territoriale di esercizio della relativa funzione.

All'articolo 26, rubricato "Operatori tecnici subacquei e tecnici iperbarici", vengono previste le sanzioni concernenti l'attività svolta dagli OTS e TI.

Più precisamente, ai commi da 1 a 3, in caso di inosservanza di quanto disposto in materia di registro e libretto personale, è stabilito:

- per la mera omissione dei dati identificativi del libretto, il divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione;
- per lo svolgimento di lavori subacquei e iperbarici senza iscrizione nel registro, nei casi in cui è obbligatoria, senza libretto o con libretto non vidimato, sospeso o non rinnovato, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro;
- per l'impiego di OTS e TI in violazione delle sopra richiamate disposizioni in materia di registro e libretto personale, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del relativo datore di lavoro o committente, di una somma da 700,00 euro a 2.500,00 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Il comma 4 prevede che i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste

dall'articolo 16 e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede, inoltre, che l'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 5 prevede che le sanzioni in esame non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

All'articolo 27, rubricato "Imprese subacquee e iperbariche", vengono, altresì, previste sanzioni in relazione all'attività svolta in modo irregolare dalle imprese subacquee o iperbariche.

In particolare, il comma 1 prevede che le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

Il comma 2 prevede che i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede che l'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 3 prevede che le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'articolo 28 rubricato "Modifiche al Codice dell'Ordinamento Militare e compiti della Guardia di Finanza", reca modifiche all'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che elenca le competenze particolari della Marina militare.

Il comma 1 aggiunge al citato articolo 111, comma 1, dopo la lettera d), ulteriori lettere che integrano il novero delle competenze della Marina militare in materia di:

- regolamentazione tecnica riguardante la navigazione subacquea militare e l'abilitazione alla conduzione e controllo dei mezzi subacquei militari;
- protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale, al fine di prevenire la distruzione, il danneggiamento o la manomissione di condutture e cavi sottomarini;
- controllo nelle acque interne, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;

- cooperazione con le marine militari di altri Stati per la vigilanza delle infrastrutture subacquee (lettera d-quinquies).

Il comma 2 modifica il comma 1-bis del citato articolo 111, inserendo il concerto anche dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ai fini della modifica del decreto istitutivo del Polo nazionale della subacquea.

Il comma 3 integra rispettivamente la lettera d-ter) e la lettera d-quater), comma 1, dell'articolo 111 in parola, precisando che alle attività ivi regolate concorre la Guardia di finanza in relazione alle competenze attribuitele a legislazione vigente.

L'articolo 29 reca modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, allo scopo di adeguare le previsioni concernenti le attività subacquee alle funzioni di controllo attribuite all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. In particolare:

- la lettera a) integra l'articolo 69, primo comma, introducendo l'obbligo di comunicazione all'Agenzia, in caso di pericolo, naufragio o altro sinistro riguardante un mezzo subacqueo, a prescindere dalla capacità operativa di soccorso, ascrivibile alla Marina militare per le operazioni subacquee;
- la lettera b) interviene sull'articolo 73, primo comma, in materia di rimozione di navi e di aeromobili sommersi, prevedendo l'informativa all'Agenzia in seguito all'ordinanza di rimozione diretta al proprietario del relitto;
- la lettera c) inserisce all'articolo 501, primo comma, la comunicazione all'Agenzia della denuncia di identificazione del relitto, in caso di assunzione del recupero dello stesso;
- la lettera d) prevede il tempestivo avviso all'Agenzia anche dell'intervento dell'autorità marittima che assume il recupero del relitto;
- la lettera e) inserisce all'articolo 578, dopo il terzo comma, una disposizione di raccordo volta comunicare all'Agenzia gli esiti dell'inchiesta sommaria quando nel sinistro sono coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
- la lettera f), introduce all'articolo 579, dopo il terzo comma, una disposizione finalizzata a consentire la partecipazione dell'Agenzia, in qualità di membro della commissione, tramite un proprio funzionario, all'inchiesta formale nell'ipotesi di sinistro descritta nella precedente lettera e).

L'articolo 30, rubricato "Principio di specialità", al comma 1, reca un rinvio generale alle disposizioni del Codice della navigazione, in quanto compatibili, con riferimento ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, per quanto non espressamente previsto dal disegno di legge in commento.

L'articolo 31, rubricato "Modifica della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare", dispone l'integrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo disegno di legge, della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare come di seguito indicato.

Il comma 1 prevede che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015, sia composto anche dal Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 aggiunge un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare in seno al Comitato tecnico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Il comma 3 introduce un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare citato anche al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2016.

Il comma 4 interviene sulla composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), che viene integrato dalla presenza dell'autorità politica delegata per le politiche del mare.

Il comma 5 prevede che la composizione degli organi collegiali in esame è integrata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 32, rubricato "Clausola di salvaguardia", persegue lo scopo di salvaguardare ulteriormente le amministrazioni, prevedendosi che, comunque, escluso in astratto un conflitto di competenze, il concreto esercizio delle attribuzioni dell'Agenzia deve essere svolto senza pregiudizio per le attività di protezione civile, di sicurezza e di controllo deputate analogamente alla protezione di beni primari, quali sono i beni garantiti dalle attività di sicurezza espletate dall'ASAS.

Vengono, quindi, fatte salve le competenze previste a legislazione vigente, attribuite nello specifico:

- a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa delle minacce esterne e della cybersecurity;
- b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria;
- c) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e della maritime security;
- d) all'Arma dei Carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale;
- e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento

dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamità ed infortuni, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; f) al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile; g) al Dipartimento della Protezione civile; h) agli uffici consolari della Repubblica; i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; l) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

L'articolo 33, rubricato “Disposizioni transitorie”, disciplina la prima operatività dell'Agenzia.

Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva, l'Agenzia si avvale di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale, non oltre il termine massimo di ventiquattro mesi, comprensivo di proroga. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.

L'articolo 34, rubricato “Disposizioni finanziarie”, al comma 1, reca la quantificazione degli oneri finanziari discendenti dall'attuazione della legge e provvede alla individuazione della fonte di copertura.

L'articolo 35, rubricato "Entrata in vigore", disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge, stabilendo, in particolare, che la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO I

POLITICHE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA

L'**articolo 1**, rubricato “**Ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea**”, definisce l’ambito di applicazione della disposizione.

Il **comma 1** stabilisce che le disposizioni del presente disegno di legge disciplinano le attività svolte nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, nell’alto mare. Viene precisato, al riguardo, che rimangono fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.

Il **comma 2** specifica che le disposizioni previste dal presente disegno di legge non si applicano alle attività militari e di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, alla pesca, alle attività in materia di sicurezza nazionale, alle attività di cui all’articolo 32 (riguardanti le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite alla Marina Militare, al Corpo della Guardia di Finanza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Corpo delle Capitaneria di porto – Guardia Costiera, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al Dipartimento della protezione civile e agli uffici consolari, all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché alle autorità e organismi operanti nel settore della sicurezza nazionale), alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, nonché alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi precisando altresì che le competenze, già attribuite dalla disciplina vigente, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

Le disposizioni, limitandosi a regolare l’ambito di operatività delle previsioni recate nel disegno di legge, assumono natura ordinamentale, ragion per cui dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2**, rubricato “**Definizioni**”, fornisce al **comma 1** le definizioni di interesse ai fini del presente disegno di legge.



Le disposizioni, limitandosi a chiarire il significato precettivo dei termini impiegati nell'ambito del disegno di legge, assumono natura dichiarativa, ragion per cui dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera p), si fa presente che il disegno di legge definisce medici subacquei i professionisti appartenenti a specifiche categorie sanitarie: in particolare, si tratta dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), dei medici di un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, degli ufficiali medici militari che abbiano conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea ovvero dei medici specialisti in medicina del nuoto e delle attività subacquee o dei medici diplomati con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica.

Il percorso formativo di tali figure professionali è quello proprio degli ordinamenti di appartenenza, tenuto conto che il disegno di legge non regola la formazione di tali professionisti, ma assegna agli stessi, in ragione della competenza specialistica posseduta in virtù di percorsi formativi già regolati da ciascun ordinamento professionale, ulteriori funzioni nel campo subacqueo, correlate alla sorveglianza sanitaria e all'accertamento dei requisiti di idoneità per lo svolgimento della professione di lavoratore subacqueo (ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21, 23 e 24).

Quanto alla sufficienza dei medici subacquei in rapporto all'espletamento delle funzioni previste, si rappresenta che il disegno di legge riconosce come qualificate allo svolgimento dell'attività di medico subacqueo numerose categorie professionali, per come sopra riportate ed enucleate alla lettera p) cit., rinviando peraltro anche a liberi professionisti (medici specialisti in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medici diplomati con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica) rispetto ai quali non sono neppure configurabili i limiti quantitativi di organico propri dell'accesso ai pubblici uffici.

L'articolo 3 rubricato “**Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri**” regola le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1** attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento per le politiche della dimensione subacquea.

Il **comma 2** stabilisce che per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonché, per



la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee, il Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata promuove, l'adozione delle necessarie iniziative, ferma rimanendo la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni.

Il **comma 3** prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai fini dell'espletamento delle competenze di cui ai precedenti commi 1 e 2, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuando competenze regolatorie in capo al Presidente del Consiglio dei ministri che potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

L'**articolo 4**, rubricato "**Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee**", dispone l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), al fine di conseguire l'obiettivo di interesse generale di tutelare l'interesse nazionale nel campo della sicurezza delle attività subacquee; ciò, alla luce del contesto socio-economico e delle considerazioni svolte in premessa.

Il **comma 1** provvede all'istituzione ex lege dell'Agenzia, stabilendone la sede in Roma.

Il **comma 2** regola la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Agenzia, cui viene attribuita l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal disegno di legge. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3, con la conseguenza che, mentre il Dipartimento delle politiche del mare fornisce il supporto e cura l'attuazione delle politiche del mare, in specie in relazione alla definizione delle regole di coordinamento al fine applicabili, l'Agenzia fornisce un supporto e cura l'attuazione delle regole tecnico-operative già definite, rientranti nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** regola la nomina del direttore generale dell'Agenzia, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentita l'autorità delegata per le politiche del mare ove nominata. Il direttore Generale è scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione



subacquea e nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico di direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unità di personale, già collocata fuori ruolo, presso l'Amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro ed ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto resosi vacante. Il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, in relazione a quanto previsto dal disegno di legge nonché è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha, inoltre, la rappresentanza legale dell'Agenzia.

Il **comma 4** rinvia, quale fonte di regolazione dell'attività dell'Agenzia, alle disposizioni del disegno di legge e alle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso atto normativo.

Il **comma 5** prevede la possibilità, per l'Agenzia, di chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. L'Agenzia può, altresì, avvalersi di apposite articolazioni della Marina Militare, delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Comandante Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e il Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Il **comma 6** prevede che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Gli elementi di quantificazione degli oneri correlati all'istituzione del nuovo ente pubblico sono riportati in relazione all'articolo 34, al cui esame si rinvia.

Si fa presente, inoltre, che l'ente di nuova istituzione è riconducibile alla categoria dell'Agenzia, il cui modello generale è delineato dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 1999, n. 300. Trattasi di soggetto giuridico titolare di un'autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, competente per lo svolgimento di compiti e funzioni tecnico-operative (nella specie, strumentali all'azione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle politiche del



mare, di competenza presidenziale ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).

Le forme di collaborazione interistituzionale o di avvalimento sono regolate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l'Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all'Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione onerosa. Per l'effetto, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate ad invarianza finanziaria.

La disposizione di cui al comma 6, nel riconoscere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, assume natura ordinamentale, ammettendo alla difesa erariale l'Agenzia quale amministrazione statale.

L'**articolo 5**, rubricato "Organizzazione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee", delinea le norme generali sull'organizzazione dell'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino a un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.

Il **comma 2** individua gli organi che compongono l'Agenzia, dati dal direttore generale e dal Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di organizzazione occorrerà disciplinare altresì:

- a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;
- b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;
- c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

Il **comma 3** prevede il termine e l'iter di adozione del regolamento di organizzazione, cui si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17



della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, può comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Con il regolamento sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a carico del bilancio dell'agenzia. Gli elementi di quantificazione degli oneri correlati all'istituzione del nuovo ente pubblico sono riportati in relazione all'articolo 34, al cui esame si rinvia.

L'articolo 6, rubricato "**Funzioni dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee**", regola le funzioni assegnate dal disegno di legge all'Agenzia.

Il **comma 1** stabilisce che l'Agenzia, in particolare, è titolare del potere di:

- a) coordinare la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei ed internazionali, ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea, limitatamente ai compiti alla stessa assegnati. Sono fatti salvi gli ambiti in cui il presente disegno di legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. Viene altresì specificato che, in tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, per come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;
- b) coordinare e controllare le attività subacquee civili, anche al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili;
- c) autorizzare la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei;
- d) segnalare alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attività subacquee rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
- e) definire, in conformità agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla



- giurisdizione nazionale, imputabili ad attività antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- f) promuovere l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolose per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti;
- g) definire la regolamentazione tecnica dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, nonché delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea;
- h) promuovere lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;
- i) concorre alla promozione dello sviluppo di competenze e capacità tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca e del sistema dell'università e della ricerca, della Marina Militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del sistema produttivo nazionale;
- l) promuovere la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attività di rilievo opportunamente validate, avvalendosi dell'Istituto Idrografico della Marina Militare nonché delle università e degli enti pubblici di ricerca;
- m) promuovere la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione ed alle attività subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attività divulgativa nelle scuole e università;
- n) promuovere accordi internazionali, nonché stipulare in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- o) valorizzare i risultati dell'attività di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee ed internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le università;
- p) svolgere attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;



- q) promuovere, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- r) predisporre attività di formazione specifica, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile, regolate sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;
- s) concorrere nella regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile;
- t) prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea, di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale, di sicurezza e la rilevazione di eventuali minacce, nonché la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, prevedendo forme di coinvolgimento con il Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;
- u) accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale, pronunciandosi sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero;
- v) concorrere nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici.

L'articolo in esame elenca le specifiche funzioni assegnate dal disegno di legge, oggetto di una puntuale regolazione nell'ambito degli articoli successivi, al cui esame si rinvia. Nella presente sede si fa presente che l'esercizio delle funzioni determina oneri sia sul piano dei costi di struttura (per il reperimento della sede e per il funzionamento dell'ente), sia sul piano dei costi del personale (necessario per l'esercizio delle competenze assegnate) e delle risorse informatiche occorrenti per la gestione delle interferenze, per la tenuta di registri e per il rilascio informatico di libretti.

I costi di struttura, di personale e di funzionamento sono correlati all'esercizio di tutte le funzioni assegnate e sono oggetto di specifica quantificazione nell'analisi dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie. I costi relativi all'istituzione di apposita piattaforma informatica rilevano soltanto in relazione a specifiche funzioni, esaminate in corrispondenza dell'analisi della relativa disposizione normativa, e parimenti oggetto di specifica quantificazione nella disamina dell'articolo 34.

Con riferimento alle forme di collaborazione interistituzionale previste dal presente articolo (cfr. comma 1, lettere l, o, q e r), esse riguardano attività suscettibili di essere svolte ad invarianza di



risorse dalle amministrazioni interessate, ciascuna intervenendo per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza in relazione ad ambiti di materia rispetto ai quali ogni ente già espleta la propria azione istituzionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Peraltro, trattandosi di forme di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, occorre comunque che il relativo rapporto sia formalizzato in sede convenzionale, con la conseguenza che un tale accordo potrà essere concluso soltanto qualora l'apporto collaborativo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7**, rubricato "**Norme di contabilità**", regola i profili contabili e finanziari inerenti all'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a) contributo statale previsto dal medesimo disegno di legge (articolo 34), trasferito direttamente all'Agenzia;
- b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
- e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
- f) gli introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.

Il **comma 2** regola il contenuto e l'iter di adozione del regolamento di contabilità dell'Agenzia, prevedendo la sua adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che:

- a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;



b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Le disposizioni si limitano a regolare l'autonomia contabile dell'Agenzia. Gli oneri prospettabili sono quelli correlati all'istituzione di un nuovo ente pubblico, la cui quantificazione è riportata in relazione all'articolo 34, al cui esame si rinvia.

L'**articolo 8**, rubricato "**Personale**", detta disposizioni sull'organico dell'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee. Il regolamento deve definire l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di ruolo, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

Il **comma 2** individua il contenuto del regolamento del personale.

Il **comma 3** prevede che il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.

Il **comma 4** sanziona con la nullità le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della legge o del regolamento sul personale, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

Il **comma 5** prevede che il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni; ciò, tenuto anche conto del possibile trattamento di informazioni classificate nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il **comma 6** prevede l'iter di adozione del regolamento del personale, cui si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari



competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.

Le disposizioni disciplinano l'autonomia organizzativa dell'Agenzia nella definizione delle regole per il personale e individuano la dotazione organica del medesimo ente pubblico. Gli oneri prospettabili sono quelli correlati all'istituzione di un nuovo ente pubblico, con particolare riferimento ai costi di personale, i cui elementi tecnici di quantificazione sono riportati in relazione all'articolo 34, al cui esame si rinvia.

L'**articolo 9**, rubricato "**Relazione annuale**", detta disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività dell'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di sicurezza delle attività subacquee.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un adempimento cui l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

NAVIGAZIONE SUBACQUEA, MEZZI E INFRASTRUTTURE SUBACQUEE

Sezione I

Autorizzazioni e comunicazioni

L'**articolo 10**, rubricato "**Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea**", disciplina le modalità, i termini e le condizioni relative alla gestione delle interferenze suscettibili di determinarsi tra attività della dimensione subacquea, foriere di rischi per la sicurezza delle infrastrutture, per la salute e per la vita umana.

Il **comma 1** introduce la regola generale di una comunicazione operante per ogni attività sottoposta a diritti o poteri nazionali nella dimensione subacquea. Si prevede l'obbligo di inviare una comunicazione all'ASAS per chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti. Tale comunicazione, avente ad oggetto le attività da svolgere, la data e l'ora dell'effettivo svolgimento dell'attività



programmata e gli eventuali titoli abilitativi, deve effettuarsi con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e di protezione civile.

Rimangono salve le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il **comma 2** stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione della comunicazione da parte dell’Agenzia alle autorità competenti. La norma dispone che l’Agenzia trasmette tempestivamente la suddetta comunicazione alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ed entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, può adottare misure di mitigazione del rischio di interferenze in concreto rilevato.

Il **comma 3** prevede che, in presenza di un rischio di interferenza, riscontrabile al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2, l’Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’attività comunicata.

Il **comma 4** detta una regola speciale per il passaggio inoffensivo riguardante i mezzi battenti bandiera diversa a quella italiana.

Il **comma 5** disciplina le modalità di comunicazione agli organi competenti delle attività autorizzate ai sensi del comma 4 del presente articolo o per le quali sono definite misure di gestione del rischio di interferenza.

Il **comma 6** disciplina il bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze di cui al comma 4 del presente articolo, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, con particolare riferimento a taluni settori sensibili meritevoli di valutazione.

Il **comma 7** disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte dell’Agenzia, di cui al comma 4 del presente articolo.

Il **comma 8** prevede che le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.

Il **comma 9** prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’irrogazione della pena della reclusione fino a due anni, per chiunque esercita un’attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1, senza aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 del presente articolo ovvero in violazione delle misure di mitigazione del rischio di interferenza di cui al comma 3.

Il **comma 10** prevede che gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell’istanza di autorizzazione di cui al comma 4 del presente



articolo, sono definiti con uno o più provvedimenti dell’Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa.

Il comma 11 disciplina l’attività di segnalazione di attività subacquee o di superficie necessarie per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Si prevede che le autorità competenti, anche decorso il termine di cinque giorni previsto per la comunicazione di interferenze delle attività di cui al citato comma 2, lettera c), hanno facoltà di segnalare all’Agenzia quelle attività subacquee o di superficie, ritenute necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. L’Agenzia, nei successivi cinque giorni alla segnalazione, può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4.

Le disposizioni in esame richiedono che l’Agenzia, per la gestione delle interferenze e di autorizzazione alla navigazione in immersione durante il passaggio inoffensivo nel mare territoriale, si doti di apposita piattaforma informatica, in grado, da un lato, di assicurare una cooperazione informativa e una comunicazione tra amministrazioni pubbliche, dall’altro, di garantire un contatto qualificato con l’utenza, ai fini del caricamento delle comunicazioni o delle istanze autorizzatorie o della comunicazione dei provvedimenti di gestione delle interferenze o autorizzatori.

Gli oneri discendenti da tale piattaforma sono quantificati nel commento dell’articolo 34, recante le disposizioni finanziarie, al cui esame si rinvia.

L’**articolo 11**, rubricato “**Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea**”, disciplina le comunicazioni sui titoli abilitativi rilasciati da parte delle amministrazioni competenti sulle attività nella dimensione subacquea, al fine di consentire all’Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per poter svolgere i relativi compiti di coordinamento delle attività subacquee e le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all’articolo 10.

Il comma 1 prevede che le amministrazioni competenti trasmettono all’Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

La disposizione in esame, limitandosi a prevedere uno scambio di informazioni, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’**articolo 12**, rubricato “**Cooperazione informativa**”, disciplina la cooperazione informativa interistituzionale in ambito militare.



Il comma 1 prevede che nello svolgimento dei compiti previsti dal presente disegno di legge di cui al precedente periodo è assicurata la condivisione delle informazioni tra l’Agenzia, la Marina Militare, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 2 prevede che al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l’Agenzia elabora le informazioni relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti restituendo alle stesse il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.

Il comma 3 prevede che l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

La disposizione in esame, limitandosi a prevedere uno scambio di informazioni, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II

Infrastrutture subacquee

L’**articolo 13**, rubricato “**Sicurezza delle infrastrutture subacquee**”, prevede le misure di sicurezza fisica delle infrastrutture subacquee.

Il comma 1 stabilisce che, l’Agenzia definisce le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell’alto mare, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o Dall’autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, ai sensi dell’articolo 3, comma e, ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relative a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910 del 2014 e della direttiva(UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 nonché la disciplina nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e in raccordo con le Autorità competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative.

Il comma 2 prevede che l’Agenzia, nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 1 può:

a) individuare e monitorare, le attività subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, porti, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;



- b) concorrere a definire, le misure per la verifica, la ricognizione ed il monitoraggio dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;
- c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, salve le situazioni di emergenza prodotte da inquinamento marino di cui all'articolo 24, comma 8, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori per sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;
- e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale.

Le disposizioni regolano alcune delle funzioni dell'Agenzia già individuate nell'articolo 6, al cui esercizio sono associati gli oneri quantificati nell'analisi dell'articolo 34, cui si rinvia.

Sezione III

Mezzi subacquei

L'articolo 14, rubricato “Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati”, prevede un'attività promozionale per lo sviluppo di una capacità nazionale di soccorso a mezzi subacquei civili e relativo personale.

Il **comma 1** dispone che l'Agenzia, avvalendosi della Marina Militare, del concorso del Comando Generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Generale della Guardia di finanza, promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati, nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca ed il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati.

La disposizione in esame si limita a regolare alcune delle funzioni dell'Agenzia già individuate nell'articolo 6, al cui esercizio sono associati gli oneri quantificati nell'analisi dell'articolo 34, cui si rinvia.

Le forme di avvalimento sono disciplinate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



La disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l’Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all’Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione. Per l’effetto, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate a invarianza finanziaria.

L’articolo 15, rubricato “**Caratteristiche dei mezzi subacquei**”, attribuisce all’Agenzia il potere di regolazione delle caratteristiche tecniche che devono possedere i mezzi subacquei non militari.

Il **comma 1** prevede che l’Agenzia, con provvedimento adottato di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce gli standard minimi di sicurezza, con riferimento in particolare ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché l’installazione di un trasponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Si prevede, altresì, che, con le modalità innanzi illustrate, sono definite anche le relative procedure di verifica del rispetto degli standard di sicurezza così definiti.

Il **comma 2** prevede che sono in ogni caso considerati idonei all’utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano standard internazionali di riferimento compatibili rispetto a quelli definiti dall’Agenzia ai sensi del comma 1. L’Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneità all’utilizzo.

Le disposizioni in esame si limitano a regolare alcune delle funzioni dell’Agenzia già individuate nell’articolo 6, al cui esercizio sono associati gli oneri quantificati nell’analisi dell’articolo 34, cui si rinvia.

Dalla disposizione non discendono, inoltre, nuovi o maggiori oneri a carico dei ministeri concertanti (della difesa, dell’interno, dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti). Difatti, come tipicamente avviene per ogni procedimento amministrativo implicante l’acquisizione – sul progetto di decisione predisposto dall’amministrazione procedente – dell’assenso motivato (sotto forma del concerto) dell’amministrazione concertante, i ministeri individuati dal comma 1 sono chiamati a intervenire,



nell'ambito del procedimento regolatorio, soltanto per manifestare la propria posizione sullo schema di decisione adottato dall'Agenzia; ciò, in relazione ai profili di rispettiva competenza. Di conseguenza, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dei ministeri in parola, intervenendo gli stessi soltanto per i profili di competenza e ai meri fini dell'espressione del concerto, nell'esercizio dell'ordinaria attività di istituto.

Quanto alla verifica dell'idoneità all'utilizzo, da condurre secondo le modalità definite dall'Agenzia, essa compete agli organi titolari di poteri di accertamento in materia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, cui si rinvia per l'illustrazione delle ragioni di invarianza finanziaria.

In particolare, si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee comunque soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell'analisi dell'articolo 27: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Di conseguenza, anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto.

L'**articolo 16**, rubricato "**Comando e conduzione dei mezzi subacquei**", definisce i requisiti per la conduzione di mezzi subacquei non militari con equipaggio a bordo o senza equipaggio.

Il comma 1 prevede che il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo, deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana, fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

Il comma 2 prevede che colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana, deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia.

Il comma 3 prevede che uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta dell'autorità politica delegata per le politiche del mare di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:



a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;

b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale per la conduzione dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana di mezzi subacquei senza equipaggio anche autonomi.

Il **comma 4** prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro per chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo.

Il **comma 5** prevede l'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza. Con riferimento alla competenza sanzionatoria, si rinvia all'articolo 26, recante la disciplina degli organi deputati all'accertamento e all'irrogazione delle relative sanzioni. Sotto tale ultimo profilo, infatti, il comma 4 prevede una nuova fattispecie di illecito amministrativo: i proventi derivanti dall'irrogazione delle relative sanzioni sono acquisiti al bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

Sotto tale ultimo profilo, si fa presente che, come previsto dall'articolo 26, comma 4, all'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. L'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività di navigazione subacquea comunque soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell'analisi dell'articolo 26: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.



Di conseguenza, anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei dicasteri di appartenenza degli organi accertatori).

Sezione IV

Linee guida

L'**articolo 17**, rubricato "Sviluppo di tecnologie subacquee", prevede l'adozione di Linee guida per lo sviluppo delle tecnologie subacquee.

Il **comma 1** prevede che l'Agenzia, per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate, può collaborare con il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti sul territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti.

Il **comma 2** prevede che, ferma restando la necessità di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, l'Agenzia può, altresì, individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:

- a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni ed i sistemi di recupero;
- b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;
- c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;
- e) la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;
- f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attività mineraria abissale tenendo conto delle attività svolte a livello europeo ed internazionale da enti pubblici di ricerca;
- g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;
- h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;



i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina Militare, le Capitanerie di porto-Guardia Costiera e la Guardia di Finanza.

L'attività dell'agenzia rientra tra quelle individuate nell'articolo 6 al cui esercizio la stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34.

Le forme di collaborazione con le altre amministrazioni, già possibili sulla base dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono regolate da appositi atti non onerosi, con conseguente neutralità finanziaria, potendosi impegnare ciascun ente a fornire il supporto convenuto in ragione della specifica competenza posseduta e nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non impone attività obbligatorie, ma facoltizza l'Agenzia e le amministrazioni interessate a verificare, sul piano amministrativo: a) il contributo che ciascun ente è idoneo a fornire all'Agenzia in ragione della specifica competenza posseduta e delle attività proprie svolte; b) la possibilità di svolgere tale contributo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ne deriva che soltanto qualora tale contributo possa essere assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi alla sottoscrizione della relativa convenzione di collaborazione per le finalità indicate nel presente articolo. Per l'effetto, la disposizione non prevede spese obbligatorie, derivanti da attività necessitate e imposte dalla legge, ma sole attività eventuali, suscettibili di essere dedotte in sede convenzionale soltanto ove possano essere espletate a invarianza finanziaria.

CAPO IV

ATTIVITA' SUBACQUEE E IPERBARICHE

Sezione I

Ambito di applicazione

L'**articolo 18**, rubricato "Lavori subacquei e iperbarici ed attività escluse", al **comma 1**, si limita a definire le varie attività subacquee e iperbariche che sono da ritenersi rilevanti ai sensi del Capo IV. Il **comma 2** delimita l'ambito di applicazione del Capo IV, facendo riferimento alle attività afferenti ai lavori effettuati da operatori e imprese del settore subacqueo e iperbarico, eccetto le attività svolte dalle Forze armate e di polizia e dai Vigili del fuoco che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al conseguimento del brevetto militare da operatore subacqueo ove richiesto.

Il **comma 3** precisa che è stato incluso nel perimetro di applicazione del disegno di legge anche il servizio di soccorso fornito da volontari delle organizzazioni di volontariato di protezione civile,



nonostante non si tratti di lavoratori autonomi o subordinati. Stante la peculiarità di tale figura, si prevede un DPCM, da adottare previo coinvolgimento di alcuni soggetti interessati e, in particolare, con l'intesa della Conferenza Unificata, tenendo conto dei margini di autonomia che la legislazione vigente già riconosce.

Le disposizioni del comma 1 e del comma 2, limitandosi a regolare la portata oggettiva delle disposizioni di cui al Capo IV, assumono natura ordinamentale e dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 3, limitandosi a regolare le modalità di disciplina del servizio di soccorso fornito da volontari delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, assumono natura ordinamentale e dalla loro attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Sezione II

Operatori subacquei e iperbarici

L'**articolo 19**, rubricato "Qualifiche professionali e ambiti operativi", è finalizzato ad assicurare standard di tutela uniformi per tutti i professionisti, a prescindere dalla finalità professionale dell'immersione, salva rimanendo la possibilità di deroghe, per quelle immersioni occasionali a scopo di ricerca.

Il **comma 1** prevede l'obbligo di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui all'articolo 20, al fine di poter svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico sia nell'acque interne, che nel mare territoriale, nonché - solo per i lavoratori italiani dipendenti di soggetti italiani o, comunque, aventi sede in Italia - nella zona esclusiva economica, nelle acque sovrastanti la piattaforma continentale e nell'alto mare.

Vengono, altresì, specificate le qualifiche professionali per le quali si richiede tale iscrizione, definite in base alla profondità delle immersioni, comprendendo così gli operatori di basso, medio o alto fondale e i tecnici iperbarici.

Il **comma 2** definisce i presupposti per l'esercizio delle attività comprese nell'ambito di cui al comma 1 per gli operatori tecnico o scientifici non in possesso della prescritta qualifica professionale. Nello specifico, ciò viene consentito, previa autorizzazione, per particolari e motivate esigenze legate a finalità di ricerca sorte durante l'immersione, a condizione che il personale interessato sia munito di apposito brevetto subacqueo-ricreativo, oltre che idoneo dal punto di vista sanitario, ovvero sia in possesso di documentazione attestante l'espletamento di uno corso teorico-pratico, con esito positivo, concernente la specifica attività e le procedure tecniche e di sicurezza



applicate, ovvero sia accompagnato da un OTS e l'immersione avvenga nei limiti del brevetto posseduto.

Le disposizioni in esame, limitandosi a definire le qualifiche professionali e gli ambiti operativi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla tenuta del registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali si fa rinvio a quanto rappresentato a commento dell'articolo 20.

L'**articolo 20**, rubricato "Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali", **al comma 1**, modifica la denominazione del registro dei sommozzatori in servizio locale, di cui all'articolo 3 del DM 13 gennaio 1979, che viene sostituito dal "*registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali*", di più ampia portata.

Invero, si rileva che il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto sopra citato, riguarda, ai sensi degli articoli 114 e 116 del codice della navigazione, i soli palombari in servizio locale, che "*esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione*" (art. 204 regolamento di esecuzione del codice della navigazione): si tratta, dunque, di un registro avente una portata circoscritta, non rilevante per i lavori subacquei regolati dal presente disegno di legge, che sono invece suscettibili di svolgimento al di fuori dell'ambito del porto. Si conferma, dunque, la disciplina, evidenziandosi l'esigenza, a tutela della sicurezza dei lavoratori, di una previsione in norma dei requisiti abilitanti all'iscrizione nel registro.

La tenuta del registro può essere svolta in via digitale, mediante la piattaforma informatica di cui l'Agenzia dovrà dotarsi. Pertanto, per la quantificazione degli oneri discendenti dall'avvio e dalla gestione di tale piattaforma informatica, si rinvia al commento dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie.

L'**articolo 21**, rubricato "Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali", **al comma 1**, elenca i requisiti occorrenti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, costituiti da: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o valido titolo di soggiorno; c) titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o professionale di durata triennale; d) attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti, scuole o centri di formazione professionali autorizzati, all'esito di corsi disciplinati con provvedimento dell'Agenzia con l'intesa della Conferenza Unificata; e) in alternativa al requisito di cui alla lett. d), brevetto di operatore subacqueo militare; f) certificato



medico subacqueo, conforme ai requisiti definiti con provvedimento dell'ASAS; g) assenza di condanne penali per delitto non colposo.

Il **comma 2** prevede che le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di Porto di concerto con l'Agenzia.

Le disposizioni in esame, limitandosi a definire i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza.

Gli oneri per la visita del medico subacqueo sono a carico del richiedente l'iscrizione o, se lavoratore dipendente, dell'impresa subacquea e iperbarica per cui lo stesso svolge attività lavorativa.

Infine, con specifico riferimento ai corsi organizzati da regioni e province autonome, i relativi oneri sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale.

L'**articolo 22**, rubricato "Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero", al **comma 1**, consente al professionista abilitato nel proprio Stato di origine (appartenente all'Unione europea, allo Spazio economico europeo o alla Svizzera) di poter svolgere la propria attività subacquea e iperbarica in Italia, in maniera stabile ovvero per immersioni occasionali.

Il **comma 2** prevede che, a seguito del riconoscimento della qualifica, il professionista estero possa chiedere l'iscrizione nel Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, la quale resta comunque subordinata ai requisiti di età, di cittadinanza e di tipo sanitario e giudiziario stabiliti dal precedente articolo 21.

Il **comma 3** individua nell'Agenzia l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

L'attività dell'agenzia rientra tra quelle individuate nell'articolo 6 al cui esercizio la stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34.

L'**articolo 23**, rubricato "Sorveglianza sanitaria", al **comma 1**, regola la sorveglianza sanitaria dell'operatore tecnico subacqueo (OTS) e dell'operatore tecnico iperbarico (OTI), prevedendo



l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro in caso di infortunio o malattia prolungata.

Il **comma 2** prevede che, in caso di violazione di tale obbligo, la sospensione della validità del libretto personale sino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 24**, rubricato "Libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici", al **comma 1**, dispone che ciascun OTS e TI sia dotato di un libretto personale di tipo informatico in cui devono essere annotati, in lingua sia italiana che inglese, fra l'altro: il titolo di studio; l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali, anche acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, aggiornamento, stage o apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero; l'idoneità medica con l'indicazione del medico subacqueo certificatore e gli eventuali infortuni subiti.

Il **comma 2** prevede che il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, è vidimato digitalmente, per gli operatori subacquei e iperbarici, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.

Il **comma 3** prevede che l'operatore subacqueo e iperbarico, quando richiesto, è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

Il **comma 4** prevede che il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame idoneità psicofisica, disciplinato dall'Agenzia con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).

Il **comma 5** prevede che, in caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto informatico dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo.

Il **comma 6** prevede che allo scadere del periodo di efficacia del certificato di stato di buona salute, l'efficacia del libretto personale è sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico della certificazione medica, rilasciata da un medico



subacqueo, attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneità medica.

Il **comma 7** prevede che le modalità di tenuta, rinnovazione, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto di concerto con l'Agenzia, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le disposizioni in esame, nel regolare alcune delle funzioni assegnate all'Agenzia, cui è possibile provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34, non determinano, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al rilascio, alla rinnovazione, alla validazione del libretto informatico, si tratta di attività suscettibili di essere svolte in via digitale, mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Agenzia. Pertanto, per la quantificazione degli oneri discendenti dall'avvio e dalla gestione di tale piattaforma informatica, si rinvia alla disamina dell'articolo 34, recante le disposizioni finanziarie. Si fa, inoltre, presente che il libretto è rilasciato in favore di chi è iscritto nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, che corrisponde al registro dei sommozzatori in servizio locale, già tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, di cui viene, ai sensi dell'articolo 20, modificata la denominazione. Di conseguenza, il rilascio del libretto rientra tra le attività di gestione del relativo registro. Con riferimento alle attività regolatorie previste, esse sono suscettibili di essere svolte ad invarianza di risorse dalle Amministrazioni interessate, ciascuna intervenendo, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, impiegando le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispongono per la cura dell'interesse pubblico già affidato alla propria competenza.

Con specifico riferimento al rilascio del certificato di cui ai commi 5 e 6, si osserva, altresì, che i relativi oneri sono comunque posti a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge l'attività lavorativa, similmente a quanto previsto dal comma 1, lettera f), dell'articolo 21.

Infine, come previsto dall'articolo 26, comma 4, all'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Al riguardo, si fa presente che l'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto



della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee, comunque, soggette a controllo amministrativo, alla stregua di quanto rilevato nell'analisi dell'articolo 26: con particolare riguardo al libretto personale, si osserva che la disciplina vigente (cfr. articolo 4 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979) già prevede il libretto di ricognizione, rilasciato all'atto dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori citato. Pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Di conseguenza, anche sotto il profilo della verifica amministrativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività di controllo in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei dicasteri di appartenenza degli organi accertatori).

Sezione III

Imprese subacquee e iperbariche

L'articolo 25, al comma 1, prevede l'adozione di una regolamentazione tecnica che deve orientare le attività subacquee e iperbariche, con particolare riferimento:

- alle procedure operative e quelle di emergenza;
- la formazione e la qualificazione degli operatori interessati;
- le attrezzature e gli equipaggiamenti da utilizzare;
- gli aspetti concernenti la medicina subacquea, la sicurezza e l'igiene.

La norma stabilisce che le regole tecniche concernenti i suddetti ambiti devono essere contenute in un decreto del Presidente della Repubblica, che presuppone il concerto di tutti i ministri interessati, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, nonché l'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano raggiunta in sede di Conferenza Unificata.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.



CAPO V SANZIONI

Il Capo V disciplina le sanzioni irrogabili qualora il fatto non costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

In particolare, il potere di accertamento è stato conservato in capo alle autorità competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, mentre il potere di irrogazione delle sanzioni è stato attribuito all'autorità marittima ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, garantendo l'esigenza di capillarità sul piano territoriale di esercizio della relativa funzione.

All'**articolo 26**, rubricato "Operatori tecnici subacquei e tecnici iperbarici", vengono previste le sanzioni concernenti l'attività svolta dagli OTS e TI.

Più precisamente, ai **commi da 1 a 3**, in caso di inosservanza di quanto disposto in materia di registro e libretto personale, è stabilito:

- per la mera omissione dei dati identificativi del libretto, il divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione;
- per lo svolgimento di lavori subacquei e iperbarici senza iscrizione nel registro, nei casi in cui è obbligatoria, senza libretto o con libretto non vidimato, sospeso o non rinnovato, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro;
- per l'impiego di OTS e OTU in violazione delle sopra richiamate disposizioni in materia di registro e libretto personale, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del relativo datore di lavoro o committente, di una somma da 700,00 euro a 2.500,00 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Il **comma 4** prevede che i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede, inoltre, che l'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 5** prevede che le sanzioni in esame non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

La disposizione, nel prevedere nuove fattispecie di illecito, affida il loro accertamento e la conseguente attività di irrogazione delle sanzioni amministrative in capo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia di violazione delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro o di infrazioni alle regole della navigazione marittima. Ne deriva che



le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni possono essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si fa presente che l'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre, si evidenzia che la distinzione tra polizia terrestre e marittima discende dalla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che attribuisce alla competenza del Corpo della Guardia di Finanza la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia. Quanto all'autorità marittima, essa è individuata, ai sensi degli articoli 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli articoli 16 e 18 del codice della navigazione, nel Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo.

Preliminarmente, si rileva che già l'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quali quelle in esame, possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con conseguente emersione di una competenza già prevista dalla legislazione vigente.

In ogni caso, i poteri di accertamento sono assegnati dall'articolo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia di violazione delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro o di infrazioni alle regole della navigazione marittima, con la conseguenza che, in ragione della specifica competenza posseduta e alla sua afferenza alle materie regolate dal disegno di legge, il potere di accertamento è suscettibile di essere esercitato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (cfr. articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, che attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto il potere di accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 in materia di sicurezza della navigazione marittima; cfr. anche l'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, che assegna la competenza a svolgere i controlli sul rispetto delle disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, agli ufficiali e sottufficiali della marina militare e agli altri soggetti di cui



all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni).

Quanto al potere di irrogazione delle sanzioni, esso è attribuito all'autorità marittima che è già titolare del potere di ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione a fattispecie di illecito afferenti alla navigazione marittima (cfr. articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99).

Di conseguenza, si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee comunque soggette a controllo amministrativo: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Anche sotto il profilo dell'attività sanzionatoria, non discendono dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei Dicasteri di appartenenza degli organi di controllo).

I proventi derivanti dall'irrogazione delle relative sanzioni sono acquisiti al bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

All'**articolo 27**, rubricato "**Imprese subacquee e iperbariche**", vengono, altresì, previste sanzioni in relazione all'attività svolta in modo irregolare dalle imprese subacquee o iperbariche, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

In particolare, **al comma 1**, si prevede che le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.

Il **comma 2** prevede che i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Si prevede che l'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il **comma 3** prevede che le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.



La disposizione, nel prevedere nuove fattispecie di illecito, affida il loro accertamento e la conseguente attività di irrogazione delle sanzioni amministrative in capo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia infrazioni alle regole della navigazione marittima. Ne deriva che le attività di accertamento e di applicazione delle sanzioni possono essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si fa presente che l'elencazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è prevista dall'articolo 57 c.p.p., le autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia sono regolate dagli articoli 15 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mentre l'attività di accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata altresì dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si evidenzia, inoltre, che la distinzione tra polizia terrestre e marittima discende dalla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che attribuisce alla competenza del Corpo della Guardia di Finanza la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia. Quanto all'autorità marittima, essa è individuata, ai sensi degli articoli 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli articoli 16 e 18 del codice della navigazione, nel Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo.

Preliminarmente, si rileva che già l'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quali quelle in esame, possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con conseguente emersione di una competenza già prevista dalla legislazione vigente.

In ogni caso, i poteri di accertamento sono assegnati dall'articolo agli organi di polizia e agli organi accertatori aventi già competenza in materia di violazione delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro o di infrazioni alle regole della navigazione marittima, con la conseguenza che, in ragione della specifica competenza posseduta e alla sua afferenza alle materie regolate dal disegno di legge, il potere di accertamento è suscettibile di essere esercitato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (cfr. articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, che attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto il potere di accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 in materia di sicurezza della navigazione marittima; cfr. anche articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, che assegna la competenza a svolgere i controlli sul rispetto delle disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura



penale, agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, agli ufficiali e sottufficiali della marina militare e agli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni). Quanto al potere di irrogazione delle sanzioni, esso è attribuito all'autorità marittima che è già titolare del potere di ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione a fattispecie di illecito afferenti alla navigazione marittima (cfr. articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 in materia di gente di mare).

Di conseguenza, si è in presenza di disposizioni che regolano le modalità di svolgimento di attività subacquee comunque soggette a controllo amministrativo: pertanto, i funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, già chiamati in relazione ai doveri di istituto all'accertamento del rispetto della normativa settoriale, opereranno assumendo come parametro di riferimento delle verifiche da svolgere anche le ulteriori regole tecniche definite ai sensi del presente articolo.

Anche sotto il profilo dell'attività sanzionatoria, non discendono dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando le attività in parola svolte nell'ambito dei consueti servizi di istituto, finanziati dai pertinenti capitoli di bilancio (relativi al funzionamento dei Dicasteri di appartenenza degli organi di controllo).

I proventi derivanti dall'irrogazione delle relative sanzioni sono acquisiti al bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'**articolo 28** reca modifiche all'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che elenca le competenze particolari della Marina militare.

Il **comma 1** aggiunge al citato articolo 111, comma 1, dopo la lettera d), ulteriori lettere che integrano il novero delle competenze della Marina militare in materia di:

- regolamentazione tecnica riguardante la navigazione subacquea militare e l'abilitazione alla conduzione e controllo dei mezzi subacquei militari;
- protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale, al fine di prevenire la distruzione, il danneggiamento o la manomissione di condutture e cavi sottomarini;
- controllo nelle acque interne, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;



- cooperazione con le marine militari di altri Stati per la vigilanza delle infrastrutture subacquee (lettera d-quinquies).

Il **comma 2** modifica il comma 1-bis del citato articolo 111, inserendo il concetto anche dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ai fini della modifica del decreto istitutivo del Polo nazionale della subacquea.

Il **comma 3** integra rispettivamente la lettera d-ter) e la lettera d-quater), comma 1, dell'articolo 111 in parola, precisando che alle attività ivi regolate concorre la Guardia di finanza in relazione alle competenze attribuitele a legislazione vigente.

Le disposizioni specificano, in relazione alle attività della dimensione subacquea, competenze di difesa dello Stato e di polizia del mare già ascritte, rispettivamente, alla Marina Militare e alla Guardia di Finanza, con la conseguenza che all'esercizio delle relative funzioni la Marina Militare e la Guardia di Finanza possono provvedere nell'ambito delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 29** reca modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, allo scopo di adeguare le previsioni concernenti le attività subacquee alle funzioni di controllo attribuite ad ASAS. In particolare:

- la **lettera a)** integra l'articolo 69, comma 1, introducendo l'obbligo di comunicazione all'Agenzia, in caso di pericolo, naufragio o altro sinistro riguardante un mezzo subacqueo, a prescindere dalla capacità operativa di soccorso, ascrivibile alla Marina militare per le operazioni subacquee;
- la **lettera b)** interviene sull'articolo 73, comma 1, in materia di rimozione di navi e di aeromobili sommersi, prevedendo l'informativa all'Agenzia in seguito all'ordinanza di rimozione diretta al proprietario del relitto;
- la **lettera c)** inserisce all'articolo 501, comma 1, la comunicazione all'Agenzia della denuncia di identificazione del relitto, in caso di assunzione del recupero dello stesso;
- la **lettera d)** prevede il tempestivo avviso all'Agenzia anche dell'intervento dell'autorità marittima che assume il recupero del relitto;
- la **lettera e)** inserisce all'articolo 578, dopo il terzo comma, una disposizione di raccordo volta comunicare all'Agenzia gli esiti dell'inchiesta sommaria quando nel sinistro sono coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
- la **lettera f)**, introduce all'articolo 579, dopo il terzo comma, una disposizione finalizzata a consentire la partecipazione dell'Agenzia, in qualità di membro della commissione, tramite un proprio funzionario, all'inchiesta formale nell'ipotesi di sinistro descritta nella precedente lettera e).



Le disposizioni in esame, nel regolare alcune delle funzioni assegnate all'Agenzia, cui è possibile provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 34, non determinano, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 30, al comma 1**, reca un rinvio generale alle disposizioni del Codice della navigazione, in quanto compatibili, con riferimento ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, per quanto non espressamente previsto dal disegno di legge in commento.

La disposizione, nel chiarire l'ambito di applicazione delle regole del Codice della navigazione, assume natura ordinamentale, con la conseguenza che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 31** dispone l'integrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo disegno di legge, della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare come di seguito indicato.

Il **comma 1** prevede che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015, sia composto anche dal Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** aggiunge un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare in seno al Comitato tecnico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Il **comma 3** introduce un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare citato anche al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2016.

Il **comma 4** interviene sulla composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), che viene integrato dalla presenza dell'autorità politica delegata per le politiche del mare.

Il **comma 5** prevede che la composizione degli organi collegiali in esame è integrata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

La disposizione, nel prevedere l'integrazione dei predetti organi collegiali con la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti di tali organi, secondo la legislazione



vigente, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 32** persegue lo scopo di salvaguardare ulteriormente le amministrazioni, prevedendosi che, comunque, escluso in astratto un conflitto di competenze, il concreto esercizio delle attribuzioni dell'Agenzia deve essere svolto senza pregiudizio per le attività di protezione civile, di sicurezza e di controllo deputate analogamente alla protezione di beni primari, quali sono i beni garantiti dalle attività di sicurezza espletate dall'ASAS.

Vengono, quindi, fatte salve le competenze previste a legislazione vigente, attribuite nello specifico: **a)** alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa delle minacce esterne e della cybersecurity; **b)** al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria; **c)** al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e della marittime security; **d)** all'Arma dei Carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale; **e)** alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamità ed infortuni, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; **f)** al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile; **g)** al Dipartimento per la Protezione civile; **h)** agli uffici consolari della Repubblica; **i)** all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; **l)** agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

La disposizione, recando una clausola di salvaguardia delle attuali competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite agli organismi enucleati nelle lettere da a) a h), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 33**, rubricato “Disposizioni transitorie”, disciplina la prima operatività dell'Agenzia.

Il **comma 1** prevede che, al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva, l'Agenzia si avvale di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici



mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale, non oltre il termine massimo di ventiquattro mesi, comprensivo di proroga. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Le disposizioni, nel riferirsi alla selezione del personale di prima assegnazione, sono idonee a determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, correlati al reclutamento del personale, quantificati nella disamina dell'articolo 34, recante disposizioni finanziarie, al cui esame si rinvia.

L'articolo 34, rubricato "Disposizioni finanziarie", al **comma 1**, reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri economici discendenti dall'attuazione della legge e provvede alla individuazione della fonte di copertura.

L'articolo 34, in particolare, nel rinviare agli articoli da 4 a 8 e 10, prende in esame gli oneri discendenti dall'istituzione di un nuovo ente pubblico e dallo svolgimento delle funzioni assegnate a tale ente, elencate nell'articolo 6 e oggetto di puntuale disciplina nelle successive disposizioni che compongono il presente disegno di legge.

Come pure osservato nella disamina delle singole previsioni normative, si tratta di oneri di sede, di funzionamento, di personale e di avvio e gestione di apposita piattaforma informatica, capace di permettere, oltre alla gestione delle interferenze e alla comunicazione dei provvedimenti di competenza dell'Agenzia, anche la tenuta dei registri previsti dalla presente legge e la gestione dei libretti personali informatici intestati ai lavoratori.

A. Oneri correlati alla locazione di una nuova sede istituzionale.



In primo luogo, si evidenzia come l'istituzione di un nuovo ente pubblico comporti nuovi oneri a carico della finanza pubblica, riferiti alla detenzione di una nuova sede istituzionale.

Al riguardo, tenuto conto che la sede deve essere fissata in Roma, si riporta di seguito una stima economica prudenziale per acquisire la detenzione, in regime di locazione passiva, di un immobile ove allocare fino a 40 persone.

L'immobile / porzione di edificio da ricercare deve avere una superficie netta di almeno di 1.000 mq / 1.100 mq a seconda della tipologia del fabbricato (se storico o edilizia recente) e del numero delle stanze singole da destinare a Direttori / Dirigenti o a sale riunioni (almeno 2).

A tali fini, è possibile operare una stima sommaria dei prezzi - per un immobile / porzione di immobile inteso come "pronto all'uso" oltre ai contratti manutentivi - rispetto a varie zone della città: ogni importo richiesto potrà essere assoggettato alla congruità della competente Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula del contratto di locazione, se previsto.

Per la zona Corso/Centro l'onere è pari a circa 400/600 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 550.000,00;

Per la zona Sallustiano l'onere è pari a circa 380/420 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 440.000,00;

Per la zona San Giovanni l'onere è pari a 300/400 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 385.000,00;

Per la zona Parioli/Pinciano l'onere è pari a circa 280/380 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 363.000,00;

Per la zona Cesare Pavese/Achille Campanile l'onere è pari a circa 200/300 €/Mq/anno con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 275.000,00.

Tenuto conto, da un lato, dell'esigenza di una prossimità territoriale del nuovo ente alla sede della Presidenza del Consiglio dei ministri - avvalendosi il Presidente del Consiglio dei ministri della stessa Agenzia per lo svolgimento di compiti operativi rientranti nella materia della dimensione subacquea - dall'altro, dell'esigenza di contenimento dei costi di locazione, è possibile fare riferimento alla zona Parioli/Pinciano con la conseguenza che mediamente per un immobile / porzione di edificio di 1.100 mq è possibile quantificare un costo annuo pari a circa € 363.000,00.



B. Oneri correlati alla gestione dell'immobile.

Oltre all'importo da corrispondere per la locazione, occorre contemplare i costi annuali di gestione dell'immobile che, per un edificio analogo a quello ricercato (1.000 mq / 1.100 mq), si aggirano indicativamente a € 50.000,00 per manutenzioni, igiene e pulizia e € 40.000,00 per utenze (TARI, acqua, gas, energia elettrica), con la conseguente quantificazione di un onere complessivo annuo pari a 90.000,00 euro.

C. Oneri correlati all'allestimento delle postazioni di lavoro.

Con riferimento agli oneri di allestimento postazioni di lavoro, si osserva che:

- per la prima annualità, quella di avvio, che contempla le spese d'investimento pluriennale, gli oneri possono essere quantificati in 190.000 euro, per l'acquisto sia di beni a lungo ciclo di utilizzo (quali le postazioni per capo struttura, direttori, dirigenti e le postazioni operative), sia di beni con un ciclo di vita di 4/5 anni (quali pc, sw, servizi di assistenza utenti, connettività, sicurezza, etc.),
- per gli anni successivi l'onere a regime può essere quantificato in 50.000 euro per l'acquisto di beni con un ciclo di vita di 4/5 anni (sw, assistenza utenti, connettività, sicurezza, etc.).

D. Oneri correlati alle spese di funzionamento.

Inoltre, occorre computare le spese di funzionamento a carattere amministrativo e contabile, in termini di dotazioni strumentali e di oneri per la gestione ordinaria.

Si tratta, in particolare, di spese di carattere marginale e residuale, correlate all'acquisto di beni di facile consumo (cancelleria, stampati et similia), di acquisto di giornali e di servizi di edicola digitale (et similia), di abbonamenti a riviste tecniche di settore ovvero ancora a piccole spese di rappresentanza (quali i generi di conforto, acqua, caffè etc.).

Tali spese possono essere complessivamente quantificate in non più di 5.000 euro annui.

E. Oneri relativi al reclutamento del personale.

Una terza voce di costo è rappresentata dal costo del reclutamento del personale.

La dotazione organica del personale prevista dall'articolo 8, comma 3, (due dirigenti di livello dirigenziale generale, sei dirigenti di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale) è stata computata tenendo conto delle funzioni assegnate all'Agenzia.

L'Agenzia nasce nell'ottica di integrare l'ordinamento nazionale, colmando lacune normative esistenti, attribuendo, in sintesi, a una nuova Autorità competenze e funzioni allo stato attuale non conferite dalla legislazione vigente.

La quantificazione degli oneri è riportata nella tabella sub allegato A.

La quantificazione delle spese di personale è parametrata alla data di prevista operatività dell'Agenzia; pertanto, considerati i tempi di approvazione del disegno di legge, si ritiene che la stessa Agenzia non possa entrare in funzione prima del 1° gennaio 2026. Inoltre, detta



quantificazione tiene conto della prevista possibilità di avvalimento del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per dodici mesi, prorogabili di altri dodici (cfr. articolo 33). Di conseguenza, l'onere derivante dai suddetti avvalimenti è quantificato per gli anni 2026 e 2027; l'onere definitivo a regime è invece previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2028.

Nell'allegato A, pertanto, è indicato il trattamento economico spettante, per gli anni 2026 e 2027 e a partire dal 2028, ai due dirigenti di prima fascia, ai sei dirigenti di seconda fascia, a ventidue unità di personale non dirigenziale cat. A-F1 e a nove unità di personale non dirigenziale cat. B-F3, con una separata valorizzazione del compenso per lavoro straordinario, nonché del costo per i buoni pasto.

Per gli anni 2026 e 2027 gli oneri complessivi per il personale sono pari a 4.503.635 mentre a decorrere dal 1° gennaio 2028 tali oneri ammontano a 4.430.693 euro annui.

F. Oneri correlati all'installazione e alla gestione di apposita piattaforma informatica.

La piattaforma informatica dovrebbe consentire le seguenti attività:

Caso d'uso		Funzioni principali	Numero Utenti abilitati	Numero Utenti simultanei
1	Comunicazione e divulgazione	Pubblicazione di notizie Pubblicazione di documenti Pubblicazione di contenuti multimediali	Aperto al pubblico	1.000-5.000
2	Infrastrutture Subacquee	Visualizzazione cartografica e interazione con modelli 2D-3D georeferenziati	100-200	30-50
3	Gestione attività subacquee	Visualizzazione cartografica e interazione con modelli 2D-3D georeferenziati	100-200	50-80
4	Richieste attività subacquee	Compilazione e invio su portale WEB di moduli di richiesta con documenti allegati	1.000-5.000	10-50
5	Collaborazione stakeholder	Accesso autenticato da piattaforma WEB a specifiche funzionalità (comunicazione dati, invio documenti, visualizzazione cartografica georeferenziata)	200-500	50-80
6	Registro Operatori subacquei	Gestione di dati identificativi e delle abilitazioni dei singoli utenti	5.000-10.000	50-100
7	Libretto personale Operatori Subacquei	Gestione dati personali e sanitari dei singoli utenti	5.000-10.000	50-100
8	Registro Imprese Subacquee	Gestione di dati identificativi, delle dotazioni e autorizzazioni delle singole imprese	1.000-2.000	30-50

In ordine alla quantificazione degli oneri economici, occorre tenere conto delle seguenti voci di spesa con associato il relativo importo economico:

a) *costo di investimento iniziale:*



1. Server e infrastruttura (Cloud) - Configurazione e setup iniziale dei servizi cloud, per un importo compreso tra €50.000 e €150.000
2. Sviluppo software - Sviluppo del sistema, per un importo compreso tra €200.000 e €1.000.000
3. Sviluppo software - Moduli di gestione delle autorizzazioni, visualizzazione 3D, gestione delle infrastrutture subacquee e integrazione con sistemi esistenti, per un importo compreso tra €150.000 e €300.000
4. Sicurezza - Implementazione di misure di sicurezza, inclusa l'autenticazione a due fattori e la protezione dei dati, per un importo compreso tra €150.000 e €500.000
5. Formazione e supporto avvio - Formazione degli operatori, per un importo compreso tra €50.000 e €150.000
6. Licenze e certificazioni - Licenze software, per un importo compreso tra €100.000 e €200.000;
- 7 Licenze e certificazioni - Certificazioni necessarie per l'uso del sistema, per un importo compreso tra € 20.000 e €100.000;

b) Costi ricorrenti annuali

1. Server e infrastruttura (Cloud) - Utilizzo dei servizi cloud, per un per un importo compreso tra €100.000 - €200.000;
2. Server e infrastruttura (Cloud) - Manutenzione e supporto, per un importo compreso tra €50.000 e €100.000;
3. Sviluppo software - Manutenzione evolutiva del software, per un importo compreso tra €100.000 e €200.000;
4. Sicurezza - Aggiornamenti e monitoraggio della sicurezza, per un importo compreso tra €150.000 e €500.000;
- 5 Formazione e supporto - Supporto tecnico continuo, per un importo compreso tra €50.000 e €100.000

Gli oneri complessivi sono compresi tra €720.000 e € 2.400.000 per l'investimento iniziale e tra € 450.000 e € 1.100.000 per i costi ricorrenti annuali.

In via cautelativa, tenuto conto che le stime possono consentire solo un dimensionamento di massima che potrebbe variare in maniera consistente in base alle specifiche esigenze rilevate nel corso della realizzazione del progetto, si provvede a determinare, per la prima annualità, quale costo di infrastrutturazione informatica, un limite di spesa di 2.000.000 euro, prossimo al livello massimo della variazione di stima ipotizzata (da 720.000 euro a 2.400.000 euro). Sempre in considerazione della possibilità di variazione della spesa in relazione alle specifiche esigenze rilevate, considerata anche la minore oscillazione tra limite minimo e limite massimo stimato, quanto ai costi ricorrenti



annuali, si provvede ad una loro quantificazione nella misura massima stimata pari a 1.100.000 euro annui.

Ne deriva un onere complessivo di 3.100.000 euro per la prima annualità (comprensivo di costi di investimento iniziali nel limite massimo di 2.000.000 euro) e un onere a regime di 1.100.000 di euro annui per costi ricorrenti.

G. Compenso per il Direttore generale e i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Il compenso del Direttore generale è stimato nella misura di 359.814 euro annui.

Ai sensi dell'articolo con il regolamento di organizzazione sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti degli organi collegiali, nel limite complessivo annuo di 60.000 euro, che sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

F. Onere complessivo dell'istituzione e del funzionamento dell'Agenzia.

Ne deriva che gli oneri discendenti dall'attuazione del disegno di legge, in relazione all'istituzione dell'Agenzia e all'esercizio delle competenze ad essa assegnate (di sede, di gestione dell'immobile, di installazione di postazioni, di funzionamento, di personale, per il collegio dei revisori dei conti e di infrastrutturazione informatica), è pari a 8.671.449 euro per l'anno 2026 (comprensivi del costo di investimento iniziale dell'infrastruttura informatica), a 6.531.449 euro per l'anno 2027 (computando, quanto agli oneri del personale, la perdurante possibilità, per ulteriori dodici mesi, di avvalimento del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni nella misura del 30% ai sensi dell'articolo 33) e a 6.458.508 euro annui a regime, a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tali fini, si osserva che gli oneri sono stati quantificati a partire dall'anno 2026, tenuto conto che, considerati i tempi di approvazione del disegno di legge, non è prevedibile un'operatività dell'Agenzia prima del 1° gennaio 2026.

L'articolo 35 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge, stabilendo, in particolare, che la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

04/04/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firma digitale



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO											
CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Unità	Aliquota oraria lorda standard	Ore straordinario annue (4)	Costo straordinario al dipendente con oneri	Incremento contrattuale 2019/2021 (5/16%)	Costo unitario con incrementi contrattuali 2019/2021	Incremento contrattuale e CCNL 2022-2024 (5/16%)	Costo unitario con incrementi contrattuali 2019/2021 e 2022/2024	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5/40%)	Importo unitario complessivo con incrementi contrattuali 2019/21 e 2022/2024 (lordo annuo)	Costo complessivo
Categ AF 1 comandofori ruolo alle PA	7	18,62	120	2.234,40	112,08	3.077,13	177,86	3.254,99	175,77	3.430,75	24.015,28
Categ AF 2 ruolo	15	18,62	120	2.234,40	112,08	3.077,13	177,86	3.254,99	175,77	3.430,75	51.460,32
Categ BF 3 comandofori ruolo alle PA	3	15,43	120	1.851,60	92,88	2.549,05	147,39	2.697,34	145,66	2.842,99	8.528,98
Categ BF 2 ruolo	6	15,43	120	1.851,60	92,88	2.549,05	147,39	2.697,34	145,66	2.842,99	17.057,96
TOTALE											101.063,54
TOTALE COMPLESSIVO		2026	2027	a decorrere dal 2028							
		4.503.635,00	4.503.635,00	4.430.693,00							



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disegno di Legge "Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee" (milioni di euro)												
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	2027
4-8			Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - oneri di locazione	S	C		0,4		0,4		0,4	0,4
4-8			Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - oneri di funzionamento e allestimento postazioni di lavoro	S	C		0,2		0,2		0,2	0,1
4-8			Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - gestione dell'immobile (manutenzione e utenze)	S	C		0,1		0,1		0,1	0,1
4-8			Personale dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (2 unità di I fascia e 6 unità di II fascia)	S	C		1,7		1,7		1,7	1,7
4-8			Personale dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (2 unità di I fascia e 6 unità di II fascia) - effetti riflessi	E	TC						0,8	0,8
4-8			Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità/Area funzionari e 9 unità/Area assistenti)	S	C		2,7		2,7		2,7	2,7
4-8			Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità/Area funzionari e 9 unità/Area assistenti) - effetti riflessi	E	TC						1,3	1,3
4-8			Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità/Area funzionari e 9 unità/Area assistenti) - straordinario	S	C		0,1		0,1		0,1	0,1
4-8			Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità/Area funzionari e 9 unità/Area assistenti) - straordinari	E	TC						0,0	0,0
4-8			Personale non dirigenziale dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (22 unità/Area funzionari e 9 unità/Area assistenti) - buoni pasto	S	C		0,1		0,1		0,1	0,1
4-8			Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - Direttore generale	S	C		0,4		0,4		0,4	0,4
4-8			Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - Collegio dei revisori	S	C		0,1		0,1		0,1	0,1
4-8			Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - installazione della piattaforma informatica	S	K		2,0		2,0		2,0	2,0
4-8			Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee - gestione della piattaforma informatica	S	C		1,1		1,1		1,1	1,1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disegno di Legge "Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee" (milioni di euro)													
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto			
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	2027	
34	1		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014	S	C		-8,7		-8,7		-6,5	-8,7	-6,5
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Provvedimento: schema di disegno di legge relativo alla sicurezza delle attività subacquee.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

Referente ATN: Settore legislativo - Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente disegno di legge sulla dimensione subacquea riguarda l'accesso agli spazi subacquei, la protezione delle infrastrutture subacquee di interesse, energetiche e di comunicazione, la regolamentazione dei mezzi sottomarini e dei lavori subacquei e promuove la conoscenza e la protezione della dimensione subacquea nel suo complesso.

L'ambiente subacqueo individua una dimensione autonoma in termini fisici e tecnologici, che si estende dalla superficie di oceani, mari, fiumi e laghi, fino ai fondali: essa rappresenta un potenziale di crescita e sviluppo, comprendente infrastrutture, risorse minerarie, energia rinnovabile, turismo subacqueo, biotecnologia e agricoltura subacquea, determinando crescenti implicazioni per la difesa e la sicurezza nazionale, oltre che per la vita e la salute dei lavoratori impegnati nelle relative attività subacquee.

Il Piano del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023, ha riconosciuto una specifica rilevanza ai temi della dimensione subacquea, dedicando alla materia un'apposita linea direttrice.

Come si legge in tale Piano, l'ambiente subacqueo, oltre a rappresentare una straordinaria fonte di risorse e di opportunità, costituisce un nuovo terreno d'incontro e competizione internazionale tra ambizioni e interessi diversi.

I fondali marini si estendono su una superficie di circa 361 milioni di km² con una profondità media di circa 3.800 metri. In ragione della sua ampia biodiversità (4/5 del patrimonio globale), la dimensione subacquea costituisce una preziosa riserva alimentare e ambientale e svolge un'indispensabile funzione di regolazione climatica. In quest'ambiente si sviluppano dei microrganismi responsabili di processi di rilevanza globale, come la re-mineralizzazione della materia organica che si deposita sui fondali o i cicli biogeochimici planetari del carbonio e dei principali nutrienti.

Ad oggi, solo il 20% dei fondali marini è mappato con tecniche moderne e disponiamo di una cartografia accurata e aggiornata per appena il 2%. Analogamente, i parametri delle variabili geofisiche del fondale marino (correnti, proprietà acustiche, magnetismo, gravità) sono ancora poco note per la difficoltà di raccogliere i dati direttamente in situ, così come risultano poco conosciute la loro evoluzione alle crescenti pressioni indotte dalle attività umane dirette e indirette, che rischiano di determinare il rapido deterioramento degli habitat e la conseguente estinzione di alcune specie.

D'altra parte, l'ambiente subacqueo sta acquisendo una crescente rilevanza per la presenza di importanti infrastrutture di valenza strategica, in comparti quali quello energetico (gasdotti, oleodotti, elettrodotti), della comunicazione (cavi in fibra ottica che abilitano il 99% del traffico dati globale), dell'estrattivo e dello stoccaggio di anidride carbonica.

Anche in questo caso, il Mediterraneo costituisce un importante crocevia d'infrastrutture critiche internazionali e nazionali. Siano esse gasdotti, dorsali di connettività internet o quelle del settore

estrattivo, la loro protezione è divenuta oggi una delle principali funzioni della Nazione, in ragione della loro riconosciuta rilevanza strategica.

La rilevanza della dimensione subacquea si apprezza in relazione a temi particolarmente sensibili, quali quello della sicurezza delle infrastrutture subacquee - strategiche per lo Stato e, dunque, per la comunità nazionale – e quello della sicurezza delle imprese e dei lavoratori impegnati nelle attività subacquee, da sottoporre ad uno speciale regime di tutela in ragione della specifica dimensione in cui sono chiamati ad operare, non assimilabile a quella di superficie o terrestre.

Al fine di assicurare le esigenze di sicurezza in esame, il Piano del mare ha previsto l'istituzione di un'autorità nazionale per il controllo delle attività subacquee, resa necessaria dal citato processo di crescente antropizzazione della dimensione subacquea, tale da richiedere una specifica regolamentazione dell'accesso agli spazi subacquei.

Attualmente tale azione di controllo è svolta dalle Marine Militari nei confronti del solo traffico sottomarino militare. Occorre, pertanto, definire un impianto normativo che consenta di disciplinare le modalità e le azioni di controllo sulle altre attività, al fine di assicurare la sicurezza delle infrastrutture e degli operatori.

A tali fini **si rende necessaria** l'istituzione di un'Autorità Nazionale con competenza trasversale, chiamata a raccordare e mettere a sistema tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambito subacqueo, integrate con le più avanzate infrastrutture di dati.

Una tale Autorità dovrebbe poter operare con efficacia, disponendo della completa e capillare conoscenza dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico, geofisico, con particolare attenzione ai siti naturali ed antropici che necessitano di essere tutelati.

Oltre al rischio di collisioni tra mezzi subacquei che svolgono attività sottomarine, di recente si sono aggiunte situazioni di oggettivo rischio per le infrastrutture critiche subacquee, quali i cavi e le condotte di interesse nazionale, la cui vulnerabilità è stata evidenziata dagli episodi relativi ai gasdotti North Stream e del cavo Baltconnector, avvenuti rispettivamente nel 2022 e nel 2023 nel Mar Baltico. A ciò si aggiunge una necessaria attività regolatoria sulle caratteristiche tecniche dei mezzi che operano sotto la superficie del mare alla luce dell'episodio della implosione del sottomarino Titan avvenuta nell'Oceano Atlantico nel 2023, che ha portato all'attenzione il problema della carenza di normative e standard internazionalmente riconosciuti e obbligatori per la costruzione e la conduzione di veicoli sottomarini civili.

Il presente disegno di legge nasce, dunque, **dall'esigenza di definire**, nell'ambito della dimensione subacquea, un quadro giuridico adeguato all'evoluzione tecnologica in corso, recante la disciplina di procedure e regole necessarie per rendere gli spazi subacquei sempre più accessibili e, al contempo, sicuri. La crescente attività sottomarina, dovuta alla ricerca e all'impiego di risorse energetiche e minerarie, alla posa di infrastrutture di comunicazione, a scopi scientifici o militari, rende infatti indispensabile stabilire procedure e regole per coordinare tali attività.

In particolare, il disegno di legge tende a colmare una prima lacuna, riferita alla gestione di attività interferenti suscettibili di essere svolte nella dimensione subacquea: manca, allo stato, una disciplina organica che consenta di avere una conoscenza complessiva di tutte le attività subacquee, anche svolte mediante mezzi a controllo remoto, suscettibili di essere compiute in un dato contesto spazio-temporale. Il disegno di legge, attraverso l'istituzione di un'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), mira a colmare tale lacuna, ponendo l'Agenzia in condizione di avere un quadro informativo completo delle attività subacquee svolte sotto la giurisdizione nazionale, anche ai fini della adozione di quelle misure di mitigazione dei rischi di interferenza che risultino necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività della dimensione subacquea.

Una seconda lacuna ordinamentale riguarda gli aspetti regolatori tecnici, mancando una disciplina, organica e vincolante, di standard di sicurezza, appositamente riferiti alla dimensione

subacquea, per la navigazione subacquea, i mezzi e le infrastrutture subacquee: il disegno di legge mira a colmare anche tale lacuna, regolando l'attribuzione di tali poteri di regolamentazione tecnica.

Infine, l'attuale ordinamento non reca una disciplina specifica, organica e completa, riguardante le qualifiche professionali e i requisiti per l'esercizio della professione subacquea, al fine di assicurare standard di tutela uniformi per tutti i professionisti, a prescindere dalla finalità professionale dell'immersione: anche in relazione a tale ambito, il disegno di legge tende ad integrare l'ordinamento, disciplinando le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dei lavori subacquei e le procedure di sicurezza da osservare a tutela dei lavoratori.

Il disegno di legge, inoltre, apporta modifiche, da un lato, al Codice dell'ordinamento militare (COM), attribuendo alla Marina militare nuove competenze alla luce della nuova disciplina delle attività della dimensione subacquea, dall'altro, al Codice della navigazione, al fine di integrare la normativa di settore con le nuove competenze attribuite all'ASAS.

Il disegno di legge in esame regola, in definitiva, nuove competenze che attualmente non sono attribuite ad alcuna Amministrazione, lasciando inalterate invece quelle già assegnate alle Amministrazioni titolari. La scelta di allocare le nuove competenze in capo ad un'Agenzia con competenza trasversale, alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, nasce infatti dall'esigenza di raccordare e mettere a sistema tutte le informazioni e le conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambito subacqueo, valorizzando la circolazione informativa e l'apporto conoscitivo ed operativo suscettibile di essere fornito dalle varie Amministrazioni statali titolari.

Il disegno di legge risulta coerente con la politica governativa marittima, ponendosi in linea, come osservato, con gli indirizzi strategici della dimensione subacquea posti dal Piano del mare.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Come osservato nel paragrafo A.1, i crescenti rischi legati all'antropizzazione della dimensione subacquea e l'opportunità di fornire alla Nazione gli strumenti per assumere un ruolo di guida in un ambiente di tale e crescente rilevanza hanno posto apposita esigenza di regolamentare il settore, altrimenti permanendo una lacuna normativa idonea ad esporre a pericolo la sicurezza delle attività della dimensione subacquea.

Con il disegno di legge si introduce una disciplina quanto più possibile organica, riferibile alle attività subacquee a più ampio spettro e, in particolare, all'ambito della sicurezza, incentrata sull'istituzione di un unico centro di imputazione, individuato, in ragione dell'attività tecnico-operativa da svolgere e dal necessario coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, in un'Agenzia di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di alta direzione, responsabilità generale, indirizzo e coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.

In tale maniera si colmano lacune normative in materia nonché si fornisce un quadro unitario regolatorio, integrando l'ordinamento mediante l'istituzione dell'Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee con competenze non attribuite ad altre autorità.

Ciò rilevato in ordine all'assenza di una disciplina tendenzialmente completa e organica tesa a garantire la sicurezza delle attività subacquee, **si osserva che l'ordinamento, nazionale e internazionale, consta di numerose disposizioni regolanti alcuni aspetti della dimensione subacquea.**

In particolare, si segnalano i seguenti atti normativi:

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Codice della navigazione";
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, recante "Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione" (navigazione marittima);
- legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

- legge 21 luglio 1967, n. 613, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
- decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;
- decreto Ministero della Marina mercantile del 13 gennaio 1979, recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;
- decreto del Ministero della Marina mercantile 20 ottobre 1986, recante “Disciplina della pesca subacquea professionale”;
- legge 3 aprile 1989, n. 147, recante “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione”;
- decreto del Ministro della Marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali 12 luglio 1989, recante “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico”;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante “Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979”;
- legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994”;
- decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 29, recante “Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo”;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto”;
- legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”;
- decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante “Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino”;

- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante “Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”;
- legge 17 maggio 2022, n. 60, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente disegno di legge non prevede abrogazioni e tende a colmare lacune normative, integrando l'ordinamento mediante l'istituzione dell'Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee con competenze non attribuite ad altre autorità.

In ragione delle numerose novità introdotte dal disegno di legge, il medesimo prevede norme finali, che consentono di adeguare l'ordinamento nazionale alle innovazioni introdotte, attraverso la modifica di atti normativi settoriali (cfr. codice della navigazione in relazione all'introduzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee o il codice dell'ordinamento militare in relazione a speciali competenze della Marina Militare con riguardo alle attività della dimensione subacquea) e l'integrazione di organi collegiali già esistenti e competenti nella materia

In particolare, l'articolo 28 del disegno di legge apporta modifiche al “Codice dell'ordinamento militare” di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ai compiti della Guardia di Finanza.

Intervenendo sull'art. 111, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 66 del 2010, vengono integrate le competenze della Marina militare, ampliandone il novero, quali la regolamentazione tecnica riguardante la navigazione subacquea militare e l'abilitazione alla conduzione e al controllo dei mezzi subacquei militari, la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale, il controllo nelle acque interne, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale e la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata per fini di difesa militare dello Stato, nonché la cooperazione con le marine militari di altri Stati per la vigilanza delle infrastrutture subacquee. Si prevede, inoltre, che alle attività di protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza e di controllo concorre la Guardia di Finanza in relazione alle competenze attribuitele a legislazione vigente.

È stato anche inserito il concerto dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, ai fini della modifica del decreto istitutivo del Polo nazionale della subacquea.

L'articolo 29 apporta modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con particolare riferimento:

- all'articolo 69, primo comma, in tema di soccorso a navi in pericolo e a naufraghi, introducendosi l'obbligo di comunicazione all'Agenzia, in caso di pericolo, naufragio o altro sinistro riguardante un mezzo subacqueo;
- all'articolo 73, comma 1, in materia di rimozione di navi e di aeromobili sommersi, prevedendosi l'informativa all'Agenzia in seguito all'ordinanza di rimozione diretta al proprietario del relitto;
- all'articolo 501, comma 1, in tema di assunzione del recupero del relitto, introducendosi la comunicazione all'Agenzia della denuncia di identificazione;
- all'articolo 506, comma 1, in tema di intervento dell'autorità marittima, prevedendosi il tempestivo avviso all'Agenzia anche dell'intervento dell'autorità marittima che assume il recupero del relitto;

- all'articolo 578, dopo il terzo comma, introducendosi una disposizione di raccordo volta a comunicare all'Agenzia gli esiti dell'inchiesta sommaria quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;

- all'articolo 579, dopo il terzo comma, introducendosi una disposizione finalizzata a consentire la partecipazione dell'Agenzia all'inchiesta formale nell'ipotesi di sinistro di cui all'articolo 578 del citato codice, in qualità di membro della commissione, tramite un proprio funzionario.

L'articolo 31 apporta modifiche in tema di composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare, disponendo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del medesimo disegno di legge, l'integrazione della composizione dei suddetti organi. Le modifiche riguardano:

-l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, che integra la composizione del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, con la presenza anche del Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri;

-l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, che integra la composizione, in seno al Comitato tecnico, di attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, della presenza di un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri;

-l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, che integra la composizione del Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo con la presenza di un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri;

-l'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che integra la composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con la presenza dell'autorità politica delegata per le politiche del mare.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non risulta incompatibile con i principi costituzionali, tendendo a garantire (tra gli altri) il buon andamento amministrativo, il sicuro svolgimento delle attività subacquee, la sicurezza dello Stato e la vita e la salute dei lavoratori impegnati in attività subacquee e iperbariche.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia dell'intervento normativo, alla luce delle osservazioni formulate nell'ambito del paragrafo A.1, incide primariamente su profili afferenti alla sicurezza delle persone, dei mezzi e delle infrastrutture, con conseguente riflesso su temi di sicurezza dello Stato.

Il disegno di legge reca alcune disposizioni anche di tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro nonché di formazione professionale: sotto tale profilo le competenze degli enti territoriali sono garantite mediante l'intesa da raggiungere in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ciò, con riferimento: alla regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (articolo 18, comma 3); alla disciplina dei corsi di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali (articolo 21, comma 1, lettera d); nonché alla regolazione tecnica delle procedure operative, di emergenza, della formazione e della qualificazione professionale, delle attrezzature e degli equipaggiamenti, della medicina subacquea e iperbarica e delle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici di cui all'articolo 25.

Si osserva, peraltro, che, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale, “*Quello dell'esistenza di un mare territoriale regionale altro non è se non problema di esistenza, fra le competenze regionali, di singole materie aventi un oggetto che implica l'utilizzazione di quel mare*” (Corte cost. 17 aprile 1968, n. 21); inoltre, con la sentenza n. 16 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma regionale che estendeva la potestà regionale al mare territoriale regionale anziché “*nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale*”. Il disegno di legge regola attività suscettibili di essere svolte, anziché nell'ambito di un definito perimetro marittimo corrispondente allo spazio prospiciente il territorio regionale, in tutto il mare territoriale, nella zona economica esclusiva e, in determinate condizioni, nell'altro mare, ragion per cui emerge l'esigenza di una regolazione uniforme da dettare con legge dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento è compatibile con i principi di cui all'articolo 118, comma 1, Costituzione. Come osservato al paragrafo A.5, emerge l'esigenza di una regolazione unitaria a livello statale, trattandosi di disciplina applicabile in tutto il mare territoriale, nella zona economica esclusiva e, in determinate condizioni, nell'altro mare.

Parimenti, nell'allocatione delle funzioni amministrative, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, occorre attribuire al livello statale le competenze delineate dal disegno di legge, emergendo l'esigenza di un esercizio unitario sul territorio nazionale e nelle ulteriori zone marittime (contigua, economica esclusiva e alto mare) in cui si esplica la giurisdizione nazionale. Del resto, emerge l'esigenza di individuare un unico referente istituzionale per la dimensione subacquea, in relazione ad attività caratterizzate da elevata specializzazione e capacità tecnico-operative, il che reso preferibile la scelta di istituire una nuova Agenzia sotto la dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, cui attribuire nuove funzioni pubbliche.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente provvedimento non preclude la possibilità di delegificazione ed eleva alla fonte primaria la disciplina del registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979.

Il principio di riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa ex art. 97 Cost. impone di regolare in via primaria le nuove attribuzioni pubbliche riferite alla tenuta di un registro la cui iscrizione è necessaria per lo svolgimento di alcune attività lavorative, con rinvio, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di Porto di concerto con l'Agenzia) per la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Il disegno di legge è caratterizzato da un ampio ambito di applicazione, in quanto si provvede a:

- rafforzare la competenza del Presidente del Consiglio in relazione alle politiche della dimensione subacquea, con particolare riferimento al potere di alta direzione, di indirizzo e coordinamento;
- istituire un'Autorità che possa rappresentare un unitario centro di imputazione in relazione alla sicurezza della attività subacquee, cui conferire specifici poteri di

accertamento, prescrizione, coordinamento, controllo, autorizzazione, segnalazione, regolamentazione tecnica, comunicazione e promozione di studi ed analisi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6;

- gestire le interferenze per evitare il rischio di incidenti nella dimensione subacquea;
- autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali;
- assicurare una cooperazione informativa tra Amministrazioni titolari di competenze in relazione ad attività della dimensione subacquea;
- concorrere a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture subacquee;
- promuovere lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;
- assicurare la sicurezza dei mezzi subacquei;
- assicurare la competenza professionale nella conduzione e nel comando dei mezzi subacquei;
- promuovere lo sviluppo di tecnologie subacquee;
- garantire le condizioni di sicurezza nello svolgimento di attività subacquee e iperbariche;
- adeguare l'ordinamento nazionale alle innovazioni introdotte dal disegno di legge

Relativamente alla disciplina delle attività subacquee e iperbariche, con particolare riferimento ai profili giuslavoristici, si segnala l'A.C. 1161 (Disciplina delle attività subacquee e iperbariche).

Tale proposta di legge ordinaria, presentata il 18 maggio 2023, è stata assegnata alla XI Commissione Lavoro, in sede Referente, il 3 agosto 2023. La Commissione ha iniziato l'esame il 3 luglio 2024 rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta che, allo stato, non risulta calendarizzata.

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano essere attualmente pendenti giudizi di costituzionalità su disegni di legge analoghi.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

1) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento in esame appare compatibile con l'ordinamento europeo, risultando la regolazione introdotta rispettosa del principio di proporzionalità.

Difatti, in relazione agli obblighi informativi, stante il contenuto semplificato della comunicazione richiesta dall'articolo 10 e il ridotto preavviso temporale, peraltro, derogabile in situazioni di urgenza, non si ravvisano specifici effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Per quanto concerne la misura introdotta all'articolo 19 "qualifiche professionali e ambiti operativi" riguardante l'iscrizione obbligatoria in apposito registro per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 18, si è in presenza di disposizione giustificata e proporzionata, in quanto:

a) idonea al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale qual è la tutela della salute dei lavoratori, occorrendo a tali fini prevedere un sistema di accertamento preventivo e in costanza

di svolgimento del rapporto di lavoro per verificare la presenza e la persistenza di requisiti di idoneità professionale e psico-fisica;

b) non sostituibile con misure meno incisive sulla sfera giuridica dei destinatari, tenuto conto che per evitare il rischio di attività lavorative da parte di soggetti non qualificati o, comunque, non idonei, occorre verificare previamente, attraverso un sistema di registrazione, la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e psico-fisica; la previsione di un libretto personale è, inoltre, funzionale a garantire un immediato controllo del possesso perdurante di tali requisiti ai fini dello svolgimento di lavori subacquei e iperbarici. Si tratta di misura, riguardante la tenuta di un registro, già prevista dall'attuale disciplina per i sommozzatori in servizio locale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, estesa anche ad altri lavoratori per analoghe esigenze di verifica e controllo;

c) sostenibile per i destinatari, in quanto, in caso di lavoratori subordinati, il costo di iscrizione è a carico dell'impresa, mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi il costo è commisurato alla tenuta di un registro analogo ad altri registri professionali e, comunque, allo svolgimento di una visita medica, di regola prevista in relazione ad attività professionali rischiose.

La rilevanza delle tematiche correlate alla dimensione subacquea, con particolare riferimento alle infrastrutture, profilo pure preso in esame dal disegno di legge (cfr. art. 13), **emerge anche dalla Raccomandazione (UE) 2024/779 della Commissione europea del 26 febbraio 2024** sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti.

2) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.

3) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo appare compatibile con gli obblighi internazionali.

In particolare, si segnala la rilevanza in materia della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che definisce in maniera organica regole sugli utilizzi degli oceani e delle loro risorse. Il disegno di legge, oltre a fare salvi gli obblighi internazionali ai sensi dell'articolo 1, detta una disciplina agli stessi coerente, rispettando le libertà sancite dalla Convenzione delle Nazioni Unite e regolando i diritti sovrani dalla stessa conferiti.

4) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

5) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto delle disposizioni normative presenti **nello schema di disegno di legge** non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

6) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.***

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Si segnala, al riguardo, la citata Raccomandazione (UE) 2024/779 della Commissione europea del 26 febbraio 2024 sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Tra le nuove definizioni normative introdotte dall'articolo 2 del presente disegno di legge figurano:

- lettera a) "attività della dimensione subacquea";
- lettera b) "zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale";
- lettera c) "attività subacquee e iperbariche";
- lettera d) "operatori subacquei e tecnici iperbarici professionali";
- lettera e) "imprese subacquee e iperbariche";
- lettera f) "operatore tecnico subacqueo" (OTI);
- lettera g) "tecnico iperbarico" (TI);
- lettera i) "Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee" (ASAS);
- lettera l) "infrastrutture subacquee di interesse nazionale";
- lettera n) "mezzi subacquei";
- lettera p) "medico subacqueo";
- lettera q) "libretto personale informatico";
- lettera r) "registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali";
- lettera s) "attività di ricerca subacquea".

L'esigenza di definire le locuzioni sopra riportate discende da esigenze di certezza del diritto, in ragione del peculiare significato precettivo che tali termini assumono nell'ambito del disegno di legge, individuando puntualmente gli ambiti oggettivi sottoposti a regolazione e i soggetti tenuti alla relativa applicazione. Attraverso tali definizioni si provvede, dunque, ad una specifica perimetrazione dell'intervento normativo in esame.

Le seguenti definizioni, parimenti riportate all'articolo 2, appaiono coerenti con quelle già in uso:

- lettera h) "Comitato interministeriale per le politiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204";
- lettera j) "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689";
- lettera k) "passaggio inoffensivo";
- lettera m) "area di ricerca e di soccorso";
- lettera o) "Polo nazionale della dimensione subacquea" (PNS);

L'esigenza di definire le locuzioni sopra riportate discende da esigenze di sistematicità ed organicità, occorrendo, nell'ambito di un disegno di legge che mira a regolare in maniera completa i vari profili concernenti la sicurezza delle attività subacquee, riaffermare il significato precettivo di locuzioni, già in uso, riguardanti istituti rilevanti ai fini della speciale regolazione introdotta con il disegno di legge.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.***

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

Tra le disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI, sono previsti gli articoli che apportano modifiche alla normativa vigente.

L'articolo 28 riporta le necessarie "Modifiche al Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e compiti della Guardia di Finanza";

L'articolo 29 apporta "Modifiche al Codice della navigazione";

L'articolo 31 modifica la "composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare".

Sulle esigenze di tutela alla base di tali disposizioni si rinvia a quanto riportato nella punto 3 della Parte I.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Il presente disegno di legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite alla Marina Militare, al Corpo della Guardia di Finanza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli uffici consolari della Repubblica, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Ne discende che il disegno di legge, salvaguardando le competenze richiamate, non produce effetti abrogativi impliciti delle disposizioni attributive dei relativi poteri pubblici.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento non presenta disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Il provvedimento non costituisce attuazione di una delega legislativa e comunque non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

1. Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono attuate mediante provvedimenti successivi.

2. In particolare, si fa riferimento ai provvedimenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia.

Si tratta dei seguenti atti, la cui previsione risultava necessaria in ragione dell'istituzione di apposita Agenzia e, dunque, dell'esigenza di adottare specifici atti attuativi, regolanti l'organizzazione e il funzionamento del nuovo ente pubblico:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Difesa, sentita l'Autorità delegata delle politiche del Mare ove nominata, per la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia (art.4, comma 3);

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata) di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, per adottare il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, cui si provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art.5, comma 3);

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata) di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze su proposta del Direttore generale dell'Agenzia previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, per adottare il regolamento di contabilità dell'Agenzia, cui si provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art.7, comma 2);

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata) per adottare il regolamento del personale, cui si provvede entro 120 giorni dalla data in vigore della legge (art. 8, comma 6).

3. Si richiamano anche gli atti relativi alla gestione delle interferenze.

Si tratta di atti necessari in ragione della introduzione di una nuova disciplina ordinamentale, incentrata su comunicazioni relative ad attività della dimensione subacquea, il cui contenuto specifico, rientrando nel potere di auto-organizzazione dell'Agenzia procedente, è definibile attraverso apposito provvedimento da assumere in sede attuativa.

In particolare, con uno o più provvedimenti dell'Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4 dell'art.10 (art.10, comma 10).

4. Si fa riferimento anche alla disciplina concernente la conduzione dei mezzi subacquei e la qualificazione professionale per il loro comando o utilizzo.

Si tratta di atti necessari, occorrendo demandare all'istituenda Agenzia la definizione di specifici standard di sicurezza, in ragione del contenuto eminentemente tecnico dei relativi precetti, da aggiornare anche sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche del settore.

In particolare, si fa riferimento a:

- provvedimento dell'Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per definire gli standard minimi di sicurezza che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, nonché per definire le relative procedure di verifica (art.15, comma 1);

- uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata), di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per determinare i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica

dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale per il comando di mezzi subacquei o la conduzione dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana di mezzi subacquei senza equipaggio anche autonomi. (art.16, comma 3);

- uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata), di concerto con il Ministero della difesa, per definire i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative previste all' articolo 16 (art. 16, comma 6)

5. Si fa riferimento, altresì, alla disciplina degli operatori subacquei e iperbarici.

Si tratta di atti necessari, occorrendo demandare all'istituenda Agenzia o all'autorità politica competente in materia la definizione di specifici requisiti di idoneità professionale e psico-fisica -da possedere per lo svolgimento delle relative attività lavorative-, in ragione del contenuto eminentemente tecnico dei relativi precetti, da aggiornare anche sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche del settore.

Si tratta dei seguenti atti:

- provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare il un percorso di formazione utile alla qualificazione professionale (art. 21, comma 1, lettera d);

- provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute per la definizione dei requisiti di idoneità psico-fisica ai fini dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali (art. 21, comma 1, lettera f);

- decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, su proposta del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, di concerto con l'Agenzia relativamente alle modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro (art.21, comma 2);

- decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti di concerto con l'Agenzia di approvazione del modello di conformità del libretto personale (art.24, comma 2);

- decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, su proposta del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, di concerto con l'Agenzia, il Ministero della Salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle modalità di tenuta, rinnovazione, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico (art.24, comma 7).

6. Inoltre, si prevede l'adozione di una regolamentazione tecnica che deve orientare le attività subacquee e iperbariche, sempre a salvaguardia della sicurezza delle relative attività.

Si tratta di atto necessario, occorrendo demandare alla sede attuativa la definizione di procedure operative, di formazione e qualificazione, in ragione del contenuto eminentemente tecnico dei relativi precetti, da aggiornare anche sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche del settore.

In particolare, si prevede apposito decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 25, comma 1, con cui sono regolati:

- le procedure operative e quelle di emergenza;
- la formazione e la qualificazione degli operatori interessati;
- le attrezzature e gli equipaggiamenti da utilizzare;
- gli aspetti concernenti la medicina subacquea, la sicurezza e l'igiene.

7. Per quanto concerne la congruenza dei termini stabiliti per l'adozione dei citati atti attuativi, si osserva che:

- la tempistica prevista per i provvedimenti indicati al punto 2), riguardanti l'istituzione di un nuovo ente pubblico, appare congruente con la complessità che accompagna l'istituzione di un nuovo organismo pubblico;

- i provvedimenti indicati ai punti 3), 4), 5) e 6) fanno riferimento alla regolazione di ambiti di materie compresi nella competenza dell'istituenda Agenzia o in relazione ai quali l'Agenzia potrebbe comunque fornire il proprio supporto tecnico, con la conseguenza che la loro adozione è condizionata dall'effettiva operatività della stessa Agenzia.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non si ravvisa apposita necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica specifiche elaborazioni. I dati statistici sono stati desunti dalla letteratura e da atti amministrativi adottati in materia (cfr. Piano del mare per il triennio 2023/2025 o lo studio a cura del CeSi – Centro Studi Internazionali del giugno 2024, intitolato “*Il (quasi) dominio sottomarino: dipendenze, minacce e prospettive per proteggere, operare e primeggiare negli abissi*”).

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di disegno di legge relativo alla sicurezza delle attività subacquee.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

Referente ATN: Settore legislativo - Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente disegno di legge regola le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale, nell'alto mare. In particolare, al fine di salvaguardare la sicurezza degli operatori, dei mezzi e delle infrastrutture subacquee, il disegno di legge detta una specifica regolazione sull'accesso agli spazi subacquei, sulla protezione delle infrastrutture subacquee, energetiche e di comunicazione, sui mezzi sottomarini, sulle imprese e sui lavoratori subacquei.

Il provvedimento si pone in linea con l'attuazione del Piano del mare approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023, che ha riconosciuto la peculiare rilevanza strategica della dimensione subacquea dedicando un'apposita linea direttrice (Cap. 2.11 - Dimensione subacquea e risorse geologiche dei fondali) e prevedendo l'istituzione di un'Autorità Nazionale per il controllo delle attività subacquee.

Il presente disegno di legge è il risultato di un articolato iter istruttorio, che ha visto la partecipazione di soggetti portatori di interessi pubblici e privati e delle Amministrazioni centrali competenti in materia, con l'acquisizione di contributi utili per una complessiva valutazione delle tematiche oggetto di regolazione.

L'obiettivo generale del presente disegno di legge è, in definitiva, quello di tutelare l'interesse nazionale nel campo della sicurezza delle attività subacquee e di rafforzare la sicurezza delle attività subacquee nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea: l'opzione scelta è stata di introdurre una disciplina normativa unitaria e organica riferita alle attività subacquee, con l'istituzione di un'apposita struttura tecnico-operativa, l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuito, tra gli altri, il potere di coordinare e controllare le attività subacquee civili al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili.

L'opzione zero, quindi, non è stata ritenuta accettabile a fronte dei crescenti rischi legati all'antropizzazione della dimensione subacquea e della necessità di dotare l'ordinamento nazionale di strumenti giuridici utili per gestire le possibili interferenze in ambito subacqueo nonché per definire gli standard di sicurezza dei mezzi subacquei e le condizioni di sicurezza a tutela degli operatori impegnati in attività della dimensione subacquea.

Il disegno di legge si rivolge a tutti gli stakeholders che insistono nella dimensione subacquea, quali Amministrazioni dello Stato civili e militari, aziende e operatori del settore pubblico e privato, Università e centri di ricerca, nazionali e non nazionali, che a vario titolo e in differenti settori operano nell'ambito della subacquea: tali soggetti sono chiamati a collaborare, anche a livello informativo, e ad espletare le proprie competenze nel rispetto delle regole di sicurezza poste dal presente disegno di legge.

Con riguardo agli effetti del provvedimento, si attende un beneficio complessivo in termini di aumento della sicurezza nello svolgimento delle attività subacquee. Inoltre, si stima un efficientamento del settore della ricerca e dello studio dei fondali e del sottosuolo marino, anche ai fini della tutela del patrimonio sommerso, storico-culturale, ambientale e di biodiversità, nonché di valorizzazione anche economica delle risorse sottomarine.

1. Contesto e problemi da affrontare

Il presente disegno di legge sulla dimensione subacquea riguarda l'accesso agli spazi subacquei, la protezione delle infrastrutture subacquee di interesse, energetiche e di comunicazione, la regolamentazione dei mezzi sottomarini e dei lavori subacquei e promuove la conoscenza e la protezione della dimensione subacquea nel suo complesso.

L'ambiente subacqueo individua una dimensione autonoma in termini fisici e tecnologici, che si estende dalla superficie di oceani, mari, fiumi e laghi, fino ai fondali: essa rappresenta un potenziale di crescita e sviluppo, comprendente infrastrutture, risorse minerarie, energia rinnovabile, turismo subacqueo, biotecnologia e agricoltura subacquea, determinando crescenti implicazioni per la difesa e la sicurezza nazionale, oltre che per la vita e la salute dei lavoratori impegnati nelle relative attività subacquee.

Come emerge dallo studio a cura del CeSi – Centro Studi Internazionali del giugno 2024, intitolato *“Il (quasi) dominio sottomarino: dipendenze, minacce e prospettive per proteggere, operare e primeggiare negli abissi”*:

– “La rilevanza raggiunta dagli abissi e dalle attività ivi svolte è plasticamente rappresentata dagli oltre 1,4 milioni di chilometri di cavi sottomarini e 1,2 milioni di chilometri di condotte offshore che si estendono lungo i fondali del Globo, mentre 43 Paesi si sono dotati di mezzi

subacquei, con 505 sottomarini schierati all'inizio del 2023. Se le quantità di infrastrutture ed assetti permanentemente attivi nei circa 1,35 miliardi di chilometri cubi di acqua che riempiono i bacini marini ed oceanici, una misura dell'immensità del (quasi) dominio underwater e delle inerenti difficoltà di tracciare, sorvegliare e condurre attività nello stesso, non è sufficiente ad esprimere la rilevanza degli abissi, una stima dei valori economici connessi al loro funzionamento ed alla loro sicurezza può invece fornire un indice della dipendenza da queste. Escludendo il fatto che oltre l'80% del commercio globale avviene via mare, vulnerabile a ciò che opera sotto la superficie, i flussi costanti di energia, idrocarburi e dati, dalle comunicazioni attraverso i social media, ai flussi finanziari internazionali, rendono sostanzialmente impossibile determinare con precisione una cifra omnicomprensiva, ma è significativo osservare come oltre il 98% del traffico internet mondiale viaggi, almeno in parte, attraverso i cavi sottomarini, mentre al 2022 si stimavano oltre 10 trilioni di dollari in transazioni finanziarie veicolate mediante gli stessi" (pagina 11);

- "L'Italia dipende dalle importazioni per oltre il 96% del gas consumato, corrispondenti a circa 70 miliardi di metri cubi annui, a fronte di una produzione nazionale approssimata in 3 miliardi di metri cubi. Allo stato attuale, circa il 49% del gas che entra in Italia transita attraverso gasdotti sottomarini, ripartiti rispettivamente al 32% dal TransMed, il quale trasporta circa 22,4 miliardi di metri cubi, al 13% dal TAP, con un volume di circa 9,1 miliardi di metri cubi di gas annui ed al 4% dal GreenStream, con circa 2,8 miliardi di metri cubi" (pagina 25).

Anche il Piano del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023, ha riconosciuto una specifica rilevanza ai temi della dimensione subacquea, dedicando alla materia un'apposita linea direttrice.

Come si legge in tale Piano, l'ambiente subacqueo, oltre a rappresentare una straordinaria fonte di risorse e di opportunità, costituisce un nuovo terreno d'incontro e competizione internazionale tra ambizioni e interessi diversi.

I fondali marini si estendono su una superficie di circa 361 milioni di km² con una profondità media di circa 3.800 metri. In ragione della sua ampia biodiversità (4/5 del patrimonio globale), la dimensione subacquea costituisce una preziosa riserva alimentare e ambientale e svolge un'indispensabile funzione di regolazione climatica. In quest'ambiente si sviluppano dei microrganismi responsabili di processi di rilevanza globale, come la re-mineralizzazione

della materia organica che si deposita sui fondali o i cicli biogeochimici planetari del carbonio e dei principali nutrienti.

Ad oggi, solo il 20% dei fondali marini è mappato con tecniche moderne e disponiamo di una cartografia accurata e aggiornata per appena il 2%. Analogamente, i parametri delle variabili geofisiche del fondale marino (correnti, proprietà acustiche, magnetismo, gravità) sono ancora poco note per la difficoltà di raccogliere i dati direttamente in situ, così come risultano poco conosciute la loro evoluzione alle crescenti pressioni indotte dalle attività umane dirette e indirette, che rischiano di determinare il rapido deterioramento degli habitat e la conseguente estinzione di alcune specie marine.

D'altra parte, l'ambiente subacqueo sta acquisendo una crescente rilevanza per la presenza di importanti infrastrutture di valenza strategica, in comparti quali quello energetico (gasdotti, oleodotti, elettrodotti), della comunicazione (cavi in fibra ottica che abilitano il 99% del traffico dati globale), dell'estrattivo e dello stoccaggio di anidride carbonica.

Anche in questo caso, il Mediterraneo costituisce un importante crocevia d'infrastrutture critiche internazionali e nazionali. Siano esse gasdotti, dorsali di connettività Internet o quelle del settore estrattivo, la loro protezione è divenuta oggi una delle principali funzioni della Nazione, in ragione della loro riconosciuta rilevanza strategica.

La rilevanza della dimensione subacquea si apprezza in relazione a temi particolarmente sensibili, quali quello della sicurezza delle infrastrutture subacquee - strategiche per lo Stato e, dunque, per la comunità nazionale – e quello della sicurezza delle imprese e dei lavoratori impegnati nelle attività subacquee, da sottoporre ad uno speciale regime di tutela in ragione della specifica dimensione in cui sono chiamati ad operare, non assimilabile a quella di superficie o terrestre.

Al fine di assicurare le esigenze di sicurezza in esame, il Piano del mare ha previsto l'istituzione di un'autorità nazionale per il controllo delle attività subacquee, resa necessaria dal citato processo di crescente antropizzazione della dimensione subacquea, tale da richiedere una specifica regolamentazione dell'accesso agli spazi subacquei.

Attualmente tale azione di controllo è svolta dalle Marine Militari nei confronti del solo traffico sottomarino militare. Occorre, pertanto, definire un impianto normativo che consenta di disciplinare le modalità e le azioni di controllo sulle altre attività, al fine di assicurare la sicurezza delle infrastrutture e degli operatori.

A tali fini si rende necessaria l'istituzione di un'Autorità Nazionale con competenza trasversale, chiamata a raccordare e mettere a sistema tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambito subacqueo, integrate con le più avanzate infrastrutture di dati.

Una tale Autorità dovrebbe poter operare con efficacia, disponendo della completa e capillare conoscenza dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico, geofisico, con particolare attenzione ai siti naturali ed antropici che necessitano di essere tutelati.

Oltre al rischio di collisioni tra mezzi subacquei che svolgono attività sottomarine, di recente si sono aggiunte situazioni di oggettivo rischio per le infrastrutture critiche subacquee, quali i cavi e le condotte di interesse nazionale, la cui vulnerabilità è stata evidenziata dagli episodi relativi ai gasdotti *North Stream* e del cavo *Baltconnector*, avvenuti rispettivamente nel 2022 e nel 2023 nel Mar Baltico. A ciò si aggiunge una necessaria attività regolatoria sulle caratteristiche tecniche dei mezzi che operano sotto la superficie del mare alla luce dell'episodio della implosione del sottomarino *Titan* avvenuta nell'Oceano Atlantico nel 2023, che ha portato all'attenzione il problema della carenza di normative e standard internazionalmente riconosciuti e obbligatori per la costruzione e la conduzione di veicoli sottomarini civili.

Il presente disegno di legge nasce, dunque, dall'esigenza di definire, nell'ambito della dimensione subacquea, un quadro giuridico adeguato all'evoluzione tecnologica in corso, recante la disciplina di procedure e regole necessarie per rendere gli spazi subacquei sempre più accessibili e, al contempo, sicuri. La crescente attività sottomarina, dovuta alla ricerca e all'impiego di risorse energetiche e minerarie, alla posa di infrastrutture di comunicazione, a scopi scientifici o militari, rende infatti indispensabile stabilire procedure e regole per coordinare tali attività.

Attualmente, l'ordinamento si caratterizza per l'assenza di una disciplina organica, tendenzialmente completa, deputata alla regolazione dei profili di sicurezza concernenti le attività della dimensione subacquea.

In particolare, le attività subacquee sono disciplinate in vari atti normativi, tuttavia afferenti a singoli e distinti ambiti di materia.

A tali fini possono richiamarsi:

- la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante "*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»*)", che disciplina anche attività tecnico-scientifiche comportanti immersione subacquea (articolo 7);
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", che disciplina anche la costruzione, la modifica o lo spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee (articolo 56);

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”, che disciplina anche la pulizia dei fondali marini (articolo 27);
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “*Codice dell'ordinamento militare*”, che richiama anche le specifiche competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009, n. 157 (articolo 230);
- la legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”, che disciplina il patrimonio culturale subacqueo;
- l'allegato XI al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, che prevede, nell'ambito dell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, i “*Lavori subacquei con respiratori*”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, che disciplina anche l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109);
- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*”, che disciplina anche le funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori (articolo 48).

Con il presente disegno di legge si intende rimediare alla frammentarietà della disciplina positiva, con particolare riferimento alla sicurezza delle attività subacquee.

In particolare, il disegno di legge tende a colmare una prima lacuna, riferita alla gestione di attività interferenti suscettibili di essere svolte nella dimensione subacquea: manca, allo stato, una disciplina organica che consenta di avere una conoscenza complessiva di tutte le attività subacquee, anche svolte mediante mezzi a controllo remoto, suscettibili di essere compiute in un dato contesto spazio-temporale. Il disegno di legge, attraverso l'istituzione di un'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), mira a colmare tale lacuna, ponendo l'Agenzia in condizione di avere un quadro informativo completo delle attività subacquee svolte sotto la giurisdizione nazionale, anche ai fini della adozione di quelle misure di mitigazione dei rischi di interferenza che risultino necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività della dimensione subacquea.

Una seconda lacuna ordinamentale riguarda gli aspetti regolatori tecnici, mancando una disciplina, organica e vincolante, di standard di sicurezza, appositamente riferiti alla dimensione subacquea, per la navigazione subacquea, i mezzi e le infrastrutture subacquee: il disegno di legge mira a colmare anche tale lacuna, regolando l'attribuzione di tali poteri di regolamentazione tecnica.

Infine, l'attuale ordinamento non reca una disciplina specifica, organica e completa, riguardante le qualifiche professionali e i requisiti per l'esercizio della professione subacquea, al fine di assicurare standard di tutela uniformi per tutti i professionisti, a prescindere dalla finalità professionale dell'immersione: anche in relazione a tale ambito, il disegno di legge tende ad integrare l'ordinamento, disciplinando le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dei lavori subacquei e le procedure di sicurezza da osservare a tutela dei lavoratori.

Il disegno di legge, inoltre, apporta modifiche, da un lato, al Codice dell'ordinamento militare (COM), attribuendo alla Marina militare nuove competenze alla luce della nuova disciplina delle attività della dimensione subacquea, dall'altro, al Codice della navigazione, al fine di integrare la normativa di settore con le nuove competenze attribuite all'ASAS.

Il disegno di legge in esame regola, in definitiva, nuove competenze che attualmente non sono attribuite ad alcuna Amministrazione, lasciando inalterate invece quelle già assegnate alle Amministrazioni titolari. La scelta di allocare le nuove competenze in capo ad un'Agenzia con competenza trasversale, alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, nasce infatti dall'esigenza di raccordare e mettere a sistema tutte le informazioni e le conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambito subacqueo, valorizzando la circolazione informativa e l'apporto conoscitivo ed operativo suscettibile di essere fornito dalle varie Amministrazioni statali titolari.

Alla luce di quanto rilevato, il disegno di legge è rivolto:

- a) alle Amministrazioni dello Stato, civili e militari, chiamate a collaborare anche a livello informativo e ad espletare le proprie competenze, in raccordo con l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee;
- b) alle istituzioni ed enti europei ed internazionali, Università e centri di ricerca, nazionali e internazionali, che a vario titolo e per differenti settori svolgono attività della dimensione subacquea;
- c) agli operatori del settore pubblico o privato, tra i quali figurano: grandi gruppi societari nonché professionisti e aziende che operano nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici; le imprese produttrici di veicoli, droni, attrezzature e mezzi subacquei sia nell'ambito civile che della Difesa; gli operatori nel campo delle energie rinnovabili e nel campo della progettazione,

fabbricazione, e della posa in opera e manutenzione di cavi e condotte sottomarini; gli operatori che si occupano delle attività di ricerca ed estrazione di risorse minerarie e idrocarburi; gli operatori che erogano corsi di formazione nel settore.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per quanto sopra esposto l'obiettivo generale del disegno di legge è quello di rafforzare la sicurezza delle attività della dimensione subacquea.

Il disegno di legge persegue, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, i seguenti obiettivi specifici:

- rafforzare la competenza del Presidente del Consiglio in relazione alle politiche della dimensione subacquea, con particolare riferimento al potere di alta direzione, di indirizzo e coordinamento;
- istituire un'Autorità che possa rappresentare un unitario centro di imputazione in relazione alla sicurezza della attività subacquee, cui conferire specifici poteri di accertamento, prescrizione, coordinamento, controllo, autorizzazione, segnalazione, regolamentazione tecnica, comunicazione e promozione di studi ed analisi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6;
- gestire le interferenze per evitare il rischio di incidenti nella dimensione subacquea;
- autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali;
- assicurare una cooperazione informativa tra Amministrazioni titolari di competenze in relazione ad attività della dimensione subacquea;
- concorrere a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture subacquee;
- promuovere lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;
- assicurare la sicurezza dei mezzi subacquei;
- assicurare la competenza professionale nella conduzione e nel comando dei mezzi subacquei;
- promuovere lo sviluppo di tecnologie subacquee;
- garantire le condizioni di sicurezza nello svolgimento di attività subacquee e iperbariche;

- adeguare l'ordinamento nazionale alle innovazioni introdotte dal disegno di legge.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La materia della sicurezza delle attività subacquee non presenta una specifica dimensione quantitativa da valorizzare per valutare l'efficacia dell'intervento.

In particolare, la sicurezza delle infrastrutture critiche subacquee non è un aspetto misurabile in termini statistici o di riduzione della frequenza, atteso che anche un solo atto di sabotaggio potrebbe avere conseguenze imponderabili. Similmente, gli episodi di collisioni riguardanti sommergibili militari sono statisticamente valutabili in circa 3 episodi nell'arco di circa 40 anni con esclusione di episodi non divulgati. Tali statistiche coprono un arco temporale nel quale la navigazione subacquea civile aveva una dimensione trascurabile. Analogamente, le altre misure delineate nel Capo III per lo sviluppo di una capacità di *personnel recovery* e l'incremento della sicurezza della navigazione subacquea costituiscono espressione di un approccio precauzionale che punta sulla sicurezza di attività in rapida evoluzione ed espansione.

Alla luce di quanto premesso sono stati individuati i seguenti indicatori, tenuto conto dei provvedimenti attuativi da adottare:

- numero delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica delegata per le politiche del mare per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea;
- numero delle convenzioni stipulate dall'Agenzia con gli altri organi dello Stato, altre Amministrazioni, le forze armate, le forze di polizia, enti pubblici per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- numero delle intese tecniche stipulate dall'Agenzia con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea;
- tempo impiegato per l'installazione e l'implementazione della piattaforma informatica strumentale alla gestione dei dati inerenti alle attività subacquee;
- numero delle misure adottate dall'Agenzia per evitare il rischio di interferenze;
- numero delle linee guida adottate per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate;
- numero dei lavoratori che hanno conseguito la speciale qualificazione per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei nonché numero degli operatori e tecnici iperbarici iscritti nell'apposito registro, utili indicatori di realizzazione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 L'evoluzione tecnologica ha consentito la progressiva maggiore antropizzazione della dimensione subacquea con un accesso agli spazi abissali per differenti categorie di operatori, sia pubblici e sia privati, dotati di competenze e strutture idonee a permettere l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse considerate in passato inaccessibili.

Attualmente, manca un'Autorità in grado, da un lato, di gestire le interferenze tra tutte le attività, anche militari, suscettibili di essere svolte nella dimensione subacquea, dall'altro, di definire una regolamentazione tecnica tesa ad assicurare standard di sicurezza per i mezzi subacquei, anche a controllo remoto, ad accertare il possesso di competenze specialistiche per la conduzione e il comando di mezzi subacquei, nonché a tutelare i lavoratori subacquei.

Nel corso della valutazione di impatto sono state considerate diverse opzioni che, muovendo dall'opzione zero, hanno riguardato differenti ambiti della normativa e differenti livelli di intervento di carattere ordinamentale da adottare.

3.2 L'opzione zero è stata ritenuta significativamente rischiosa e non percorribile in relazione a ciascuno degli ambiti di intervento, nel quale sono compresi, principalmente, la prevenzione delle interferenze alla navigazione, la creazione di un quadro ordinamentale per lo sviluppo di una normativa tecnica e la disciplina delle misure per la protezione delle infrastrutture.

La progressiva antropizzazione della dimensione subacquea, causata dal maggiore accesso agli spazi abissali, il contesto di crisi internazionale in atto e la mancanza di standard internazionali cogenti e completi per i mezzi subacquei contribuiscono ad accrescere il rischio di incidenti nella dimensione subacquea.

Occorreva mitigare tale rischio mediante l'introduzione di un'apposita disciplina normativa volta a garantire la sicurezza delle attività subacquee.

Ciò posto, tenuto conto degli obiettivi riportati al precedente paragrafo, sono state valutate opzioni di intervento differenti rispetto all'opzione zero.

3.3 Una ulteriore scelta riguardava l'introduzione di disciplina autonome, concernenti ciascuna un differente ambito di intervento, quale quello della prevenzione delle interferenze alla navigazione, la creazione di un quadro ordinamentale per lo sviluppo di una normativa tecnica o le misure per la protezione delle infrastrutture subacquee.

Al riguardo, si è ritenuto preferibile definire un testo normativo organico atto ad affrontare i differenti aspetti riconducibili alla sicurezza delle differenti attività subacquee destinate a svolgersi nelle aree sottoposte alla sovranità o, comunque, alla giurisdizione nazionale.

Tale opzione risultava preferibile anche ai fini di certezza del diritto, demandando ad un unico testo la completa regolamentazione della materia, in modo da evitare soluzioni atomistiche suscettibili pure di porsi in contraddizione tra di loro.

3.4 Nella definizione delle opzioni di intervento rilevava pure l'ambito di operatività della disciplina da introdurre: difatti, acclarata l'esigenza di un corpus normativo unico e organico regolante la materia, teso a gestire le interferenze, definire gli standard di sicurezza dei mezzi subacquei e garantire i lavoratori subacquei, occorreva verificare la possibilità di sottoporre a controllo amministrativo preventivo l'attività di impresa, prevedendo a tale fine l'obbligo di iscrizione in apposito registro, tenuto dall'Agenzia istituenda, condizionato alla verifica del rispetto, da parte delle imprese istanti, di appositi requisiti professionali.

Tale obbligo è stato ritenuto sproporzionato, configurando un limite allo svolgimento dell'attività economica difficilmente sostenibile per le imprese subacquee, cui sarebbe stato impedito l'accesso per motivi professionali alla dimensione subacquea senza aver previamente chiesto e ottenuto l'iscrizione nel relativo registro pubblico, anche a fronte di lavori da svolgere con ridotto preavviso: si è, pertanto, ritenuto che gli obiettivi di tutela sottesi all'iscrizione in un tale registro potessero essere conseguiti mediante la sottoposizione delle imprese ad obblighi regolatori, riferiti al rispetto di procedure operative di sicurezza definite con decreto del Presidente della Repubblica (ai sensi dell'articolo 25), da garantire mediante la previsione di specifica norma sanzionatoria (articolo 27, comma 1).

3.5 Altra scelta da compiere riguardava l'istituzione o meno di un nuovo organismo pubblico, competente nella sicurezza delle attività subacquee.

Al riguardo, l'esigenza di individuare un unico referente istituzionale per la dimensione subacquea, in relazione ad attività caratterizzate da elevata specializzazione e capacità tecnico-operative, ha reso preferibile la scelta di istituire una nuova Agenzia sotto la dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, cui attribuire nuove funzioni pubbliche.

3.6 Una volta valutata la necessità di introdurre un'apposita disciplina sulla sicurezza delle attività subacquee, si è ritenuto necessario procedere in via legislativa, facendosi questione di attribuzione di poteri pubblici soggetti al principio della riserva di legge ai sensi dell'articolo 97 Cost.

L'opzione prescelta, incentrata su un unico testo normativo, teso a regolare in via organica i vari aspetti della sicurezza delle attività subacquee con l'istituzione di apposita Agenzia, potrebbe costituire un precedente anche per altri ordinamenti nazionali, venendo in rilievo tematiche trasversali, suscettibili di porsi anche in relazione ad altri Stati, titolari parimenti di

interessi strategici connessi alla dimensione subacquea; il che potrebbe produrre positive ricadute per la sicurezza delle infrastrutture critiche nei segmenti sottratti alla giurisdizione italiana. Non potrebbe neppure escludersi la costituzione di una "rete" di Agenzie o autorità centrali con attribuzioni tra loro similari, a vantaggio della cooperazione internazionale.

Parimenti, l'introduzione di una disciplina sulla qualificazione professionale dei lavoratori subacquei e iperbarici potrebbe favorire la formazione di competenze specialistiche con ripercussioni favorevoli in termini di competitività settoriale, anche a livello unionale e internazionale.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari -principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari.

L'opzione zero, come osservato, non risultava percorribile, in quanto, pure non determinando impatti regolatori per Amministrazioni e operatori del settore, come individuati nella sezione 1, non avrebbe posto rimedio ai rischi, in termini di sicurezza per lavoratori, infrastrutture e mezzi sottomarini, derivanti dalle attività della dimensione subacquea.

In relazione alle opzioni di intervento considerate nella sezione 3, si osserva che:

- per i soggetti pubblici, la scelta di istituire un'Agenzia con competenze tecniche ed operative, titolare di poteri pubblici allo stato non regolati, non interferisce con le competenze di altre Amministrazioni, fatte salve dal disegno di legge (articolo 1), e permette di assicurare un coordinamento operativo e informativo essenziale per la tutela della sicurezza delle attività subacquee;
- per i soggetti privati, la previsione di un *corpus* normativo organico che permetta la gestione delle interferenze, la disciplina degli standard di sicurezza e la tutela dei lavoratori produce benefici in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività subacquee.

Gli oneri previsti dalla disciplina sono limitati e strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza perseguiti.

Difatti:

- in relazione alla gestione delle interferenze, con particolare riferimento agli operatori economici interessati allo svolgimento di attività della dimensione subacquea, l'articolo 10 prevede una mera comunicazione dal contenuto semplificato, riferita alle attività da svolgere e al giorno o ai giorni programmati di svolgimento dell'attività (con specifica

- anche dell'orario), oltre che all'eventuale titolo amministrativo sulla cui base viene assentita l'attività. Anche il preavviso da osservare per tale comunicazione è ridotto, discorrendosi di un preavviso di quindici giorni, comunque derogabile in casi di urgenza o di operazioni di soccorso e di protezione civile. Si tratta, dunque, di un onere informativo essenziale per consentire la gestione delle interferenze e, in tale modo, evitare il rischio di incidenti in ambiente subacqueo;
- in relazione agli operatori, titolari di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o di veicoli subacquei messi a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana, interessati alla navigazione in immersione durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, è stato previsto un beneficio regolatorio, consentendosi attività altrimenti precluse sulla base del diritto internazionale pattizio, in forza del quale nel mare territoriale i sommergibili e altri veicoli subacquei sono tenuti a navigare in superficie ed esibire la bandiera nazionale (articolo 20 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare);
 - in relazione alle Amministrazioni operanti nel settore della subacquea, è stata valorizzata la cooperazione informativa (articoli 11 e 12 del disegno di legge) a beneficio **della** collaborazione istituzionale, essenziale per garantire la circolazione di informazioni in funzione della tutela della sicurezza delle attività della dimensione subacquea;
 - in relazione agli operatori produttori o titolari di mezzi subacquei, la previsione di standard di sicurezza, da un lato, si inserisce in un contesto ordinamentale caratterizzato dalla definizione di standard internazionali (come reso palese dall'articolo 15, comma 2), dall'altro, concretizza norme di cautela professionale, comunque, cogenti per la realizzazione a regola d'arte di mezzi destinati al commercio. Emergono pertanto significativi benefici in termini di trasparenza e certezza per gli operatori nazionali e stranieri. Nei casi in cui tali mezzi sono già conformi agli standard internazionali di riferimento e questi sono compatibili con quelli definiti in ambito nazionale, non è peraltro prevista l'adozione di misure di adeguamento;
 - in relazione ai lavoratori, l'introduzione di nuove abilitazioni professionali è resa necessaria dalle peculiarità riferite al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, come dimostrato dall'ambiente militare in cui vi è una specializzazione relativa ai mezzi subacquei e anche dall'esistenza di apposita disciplina per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019). L'adempimento introdotto, dunque, mira al rafforzamento delle competenze e abilità del personale con ricadute in termini di sicurezza;

- sempre in relazione ai lavoratori, la previsione di un registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali risponde ad analoghe esigenze di sicurezza, al fine di garantire l'accertamento e la permanenza di essenziali requisiti di idoneità professionale e psicofisica per lo svolgimento di attività in una dimensione (subacquea) avente caratteristiche, anche fisiche, differenti rispetto a quella terrestre. La disposizione consente, dunque, di garantire sicurezza ed uniformità di trattamento dei lavoratori nonché permette agli operatori stessi di esercitare la propria professione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea. Tali operatori subacquei e tecnici iperbarici sono tenuti a sottoporsi a visita medica dopo infortunio o malattia prolungata, al fine di accertare l'idoneità psicofisica per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale. Gli oneri di tale visita rimangono a carico dello stesso soggetto nel caso di lavoratore autonomo oppure dell'impresa subacquea nel caso di lavoratore subordinato. La misura è finalizzata a garantire in primo luogo la sicurezza del lavoratore e conseguentemente a garantire il buon esito delle attività in cui è coinvolto;
- in relazione ad imprese e lavoratori operanti nella dimensione subacquea, la previsione di regole tecniche per procedure operative e di emergenza, parimenti, si inserisce in un contesto ordinamentale caratterizzato dalla definizione di standard internazionali (come reso palese dall'articolo 25, che richiama le norme UNI, CEI e di altri enti di normazione) e concretizza norme di cautela professionale, comunque, cogenti per lo svolgimento di attività foriere di rischi per i lavoratori impiegati e per i mezzi e le infrastrutture coinvolte. Gli effetti per le imprese e gli operatori di cui al Capo IV sono riassumibili nel riconoscimento e nell'aumento della competitività, cui si aggiunge per i lavoratori del settore, un miglioramento delle condizioni di sicurezza.
- **principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività**

Il disegno di legge arreca un beneficio complessivo in termini di aumento della sicurezza, mitigando rischi di incidenti e garantendo la tutela di persone, mezzi e infrastrutture. Inoltre, a livello ambientale e geofisico, si stima un efficientamento del settore della ricerca e studio dei fondali e del sottosuolo marino, in ottica di conoscenza sia in chiave di tutela e protezione del patrimonio sommerso, storico-culturale, ambientale e di biodiversità, sia di conoscenza e valorizzazione anche economica delle risorse sottomarine.

In termini squisitamente economici, a fronte dei costi previsti per il funzionamento dell'Agenzia, limitati ad un organismo con un organico non superiore alle quaranta unità, si prevede un impatto positivo sull'economia del Sistema Paese in termini di efficientamento dello svolgimento delle attività che insistono sul mare e nel mare, con ricadute sul comparto

dell'industria, trasporti, energia, oltre che per la promozione di nuove capacità nazionali, possibile volano in ambito europeo o mondiale.

- **distribuzione temporale degli effetti considerati.**

La distribuzione temporale degli effetti riflette la scansione temporale degli obiettivi di cui al precedente paragrafo 3 e, in particolare, la piena operatività dell'Agenzia, lo sviluppo di una normativa tecnica e delle tecnologie individuate nel Capo III, nonché l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal disegno di legge, come indicati nel paragrafo 5.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Relativamente alle misure indicate nel Capo III e IV gli effetti sulle PMI sono quelli derivanti dall'emanazione di un quadro di riferimento univoco per le attività subacquee.

In particolare, dal disegno di legge discendono obblighi di adeguamento e benefici in termini di sicurezza delle attività economiche.

In relazione al primo profilo, si segnalano gli obblighi di adeguamento:

- agli standard minimi di sicurezza, laddove non siano già applicati standard internazionali di riferimento compatibili con quelli definiti in attuazione del presente disegno di legge (articolo 15);
- alle regole di tutela per i lavoratori subacquei o iperbarici, quale la sottoposizione a visita medica, a carico del lavoratore se autonomo o dell'impresa subacquea e iperbarica se dipendente (articolo 23);
- alle regole tecniche, aventi ad oggetto procedure operative e di emergenza, percorsi di formazione, attrezzature ed equipaggiamenti, ambiti di medicina subacquea e iperbarica nonché per la sicurezza e l'igiene dei lavoratori (articolo 25);

In relazione ai benefici attesi, si segnala l'eliminazione di incertezze anche di carattere normativo, nonché il miglioramento delle condizioni operative delle imprese e dei lavoratori contribuendo al rafforzamento della competitività.

Al riguardo è utile evidenziare che sono vigenti diverse norme dell'UNI e del CEI che regolano aspetti tecnici e di sicurezza in materia che rappresentano un quadro di riferimento per le decisioni e l'operato delle imprese pur non avendo natura vincolante, a conferma di come lo svolgimento di attività di impresa nel rispetto di standard di sicurezza discende già da regole di cautela professionale, costituendo le regole introdotte sulla base del DDL una specificazione di principi generali.

B. Effetti sulla concorrenza. In relazione agli obblighi informativi, stante il contenuto semplificato della comunicazione richiesta dall'articolo 10 e il ridotto preavviso temporale, peraltro, derogabile in situazioni di urgenza, non si ravvisano specifici effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Per quanto concerne la misura introdotta all'articolo 19 "qualifiche professionali e ambiti operativi" riguardante l'iscrizione obbligatoria in apposito registro per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 18, si è in presenza di disposizione giustificata e proporzionata, in quanto:

- a) idonea al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale qual è la tutela della salute dei lavoratori, occorrendo a tali fini prevedere un sistema di accertamento preventivo e in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro per verificare la presenza e la persistenza di requisiti di idoneità professionale e psico-fisica;
- b) non sostituibile con misure meno incisive sulla sfera giuridica dei destinatari, tenuto conto che per evitare il rischio di attività lavorative da parte di soggetti non qualificati o, comunque, non idonei, occorre verificare previamente, attraverso un sistema di registrazione, la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e psico-fisica; la previsione di un libretto personale è, inoltre, funzionale a garantire un immediato controllo del possesso perdurante di tali requisiti ai fini dello svolgimento di lavori subacquei e iperbarici. Si tratta di misura, riguardante la tenuta di un registro, già prevista dall'attuale disciplina per i sommozzatori in servizio locale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, estesa anche ad altri lavoratori per analoghe esigenze di verifica e controllo;
- c) sostenibile per i destinatari, in quanto, in caso di lavoratori subordinati, il costo di iscrizione è a carico dell'impresa, mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi il costo è commisurato alla tenuta di un registro analogo ad altri registri professionali e, comunque, allo svolgimento di una visita medica, di regola prevista in relazione ad attività professionali rischiose.

C. Oneri informativi. La disposizione in esame, all'articolo 10, prevede che chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, deve comunicare all'ASAS, salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile, le attività da svolgere con la relativa tempistica. La disposizione prevede un onere informativo, da un lato, spesso messo in pratica spontaneamente dai soggetti interessati, che inviano una comunicazione alle diverse Amministrazioni competenti, per senso di responsabilità e

precauzione, dall'altro, dal contenuto semplificato, come precisato nel paragrafo 4.1, con un preavviso minimo (15 giorni) anche derogabile in caso di urgenza. La comunicazione in argomento è un atto di prioritaria importanza rispetto all'esigenza di coordinamento per la riduzione del rischio di interferenze nella dimensione subacquea quale obiettivo perseguito dal provvedimento. Tale adempimento non comporta particolari aggravii ai soggetti tenuti all'osservanza in quanto potrà essere assolto tramite apposita piattaforma informatica da implementare a cura dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

L'articolo 24 prevede che ciascun operatore tecnico subacqueo e tecnico iperbarico sia dotato di un libretto personale di tipo informatico vidimato digitalmente dall'ufficio di compartimento marittimo competente. È prevista anche una vidimazione annuale effettuata dallo stesso compartimento marittimo su richiesta dell'interessato. Inoltre, i suddetti lavoratori sono tenuti a comunicare, se richiesto, gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. La natura del provvedimento non afferisce al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

A fronte dei crescenti rischi legati all'antropizzazione della dimensione subacquea e dell'opportunità di fornire al Paese gli strumenti per assumere un ruolo di guida in un ambiente di tale e crescente rilevanza, l'opzione zero non avrebbe permesso di rispondere all'esigenza di regolamentazione del settore, altrimenti permanendo una lacuna normativa idonea ad esporre a pericolo la sicurezza delle attività della dimensione subacquea.

L'opzione preferita è risultata, pertanto, quella di una disciplina quanto più possibile organica, riferibile alle attività subacquee a più ampio spettro e, in particolare, all'ambito della sicurezza, incentrata sull'istituzione di un unico centro di imputazione, individuato, in ragione dell'attività tecnico-operativa da svolgere e dal necessario coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, in un'Agenzia di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di alta direzione, responsabilità generale, indirizzo e coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.

L'esigenza di organicità e di raccordo tra i vari stakeholder della dimensione subacquea, al fine di sviluppare un approccio unitario del Paese in un ambiente di sviluppo potenziale e di opportunità quale quello subacqueo, ha inoltre scoraggiato la scelta di perseguire le finalità

del provvedimento attraverso l'implementazione di nuove funzioni presso le singole amministrazioni, che ad ogni modo continueranno a mantenere il rispettivo ambito di competenze.

Il disegno di legge, in definitiva, nell'individuare una specifica Agenzia, ha permesso di soddisfare il livello di specializzazione della materia della sicurezza della dimensione subacquea, mantenendo ferme le attribuzioni di competenze proprie dei soggetti titolari ed evitando duplicazioni funzionali.

Al riguardo, l'assetto organizzativo dell'Agenzia nasce dall'esigenza di valorizzare la circolazione informativa su tematiche tecniche e l'apporto conoscitivo e operativo, suscettibile di essere fornito dalle varie Amministrazioni statali.

L'elevato grado di rischio delle attività proprie dell'ambito subacqueo, nonché del livello tecnico della materia specificatamente riconducibile alla sicurezza, hanno evidenziato la necessità e urgenza di assicurare un elevato livello di specializzazione, che solo il grado tecnico operativo di un ente preposto a specifiche esigenze nel contesto in questione è in grado di fornire, rispetto a una scelta di natura meramente dipartimentale.

Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi individuati nel paragrafo 2.1, si è provveduto a definire specifiche competenze dell'Agenzia, cui è stato attribuito il potere di:

- adottare le misure di mitigazione dei rischi di interferenza, ai sensi dell'articolo 10, per evitare il rischio di incidenti nella dimensione subacquea;
- valutare e statuire sulle istanze di operatori economici motivate da ragioni economiche, turistiche o logistiche, per autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali;
- acquisire informazioni e documenti da parte di Amministrazioni titolari di competenze in relazione ad attività della dimensione subacquea, al fine di assicurare una cooperazione informativa essenziale per la gestione del rischio di interferenze;
- impartire misure regolatorie necessarie per evitare rischi di interferenze, al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture subacquee;
- avvalersi della Marina Militare, **del** Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Generale della Guardia di finanza, per promuovere lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;
- definire standard tecnici per assicurare la sicurezza dei mezzi subacquei;

- collaborare con il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti sul territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate;
- definire requisiti di idoneità psico-fisica, da accertare da parte di un medico subacqueo, per assicurare lo svolgimento in condizioni di sicurezza di attività subacquee e iperbariche.

Il disegno di legge, inoltre, al fine di assicurare la competenza professionale nella conduzione e nel comando dei mezzi subacquei, ha previsto una nuova fonte di regolamentazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 16) per la disciplina dei programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per acquisire le competenze di comando e conduzione di mezzi subacquei.

Infine, in ragione delle numerose novità introdotte dal disegno di legge, il medesimo prevede norme finali, che consentono di adeguare l'ordinamento nazionale alle innovazioni introdotte, attraverso la modifica di atti normativi settoriali (cfr. codice della navigazione in relazione all'introduzione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee o il codice dell'ordinamento militare in relazione a speciali competenze della Marina Militare con riguardo alle attività della dimensione subacquea) e l'integrazione di organi collegiali già esistenti e competenti nella materia.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Con la presente iniziativa si intende proporre un disegno di legge avente ad oggetto regole e procedure finalizzate a disciplinare l'ambito della dimensione subacquea con particolare riferimento al tema della sicurezza, in risposta a tre macro-esigenze riconducibili, principalmente, alla gestione delle interferenze, alla regolamentazione tecnica di specifici ambiti concernenti la navigazione subacquea, i mezzi e le infrastrutture subacquee, nonché alla tutela degli operatori che svolgono attività nel contesto in rassegna.

L'impianto normativo trova applicazione a tutte le attività destinate a svolgersi nelle aree sottoposte a sovranità e alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 1), DDL, nell'alto mare.

Il disegno di legge attribuisce al presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione

subacquea, nonché l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello internazionale e nazionale, dei soggetti istituzionali e degli operatori privati interessati alla dimensione subacquea.

Il disegno di legge, volto a colmare lacune normative in materia nonché a fornire un quadro unitario regolatorio, integra l'ordinamento mediante l'istituzione dell'Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee con competenze non attribuite ad altre autorità.

In termini attuativi, fra i principali compiti attribuiti all'Agenzia si segnalano quelli riguardanti:

- l'adozione di misure di mitigazione del rischio di interferenze nella dimensione subacquea;
- il rilascio di autorizzazioni per la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali;
- la definizione di misure necessarie volte ad assicurare la sicurezza delle infrastrutture subacquee;
- la definizione di standard minimi di sicurezza con riferimento ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, di trasponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari;
- la regolamentazione tecnica dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, nonché del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e professionali; la promozione dello sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati;
- l'adozione di linee guida per lo sviluppo di tecnologie subacquee, in collaborazione con il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti sul territorio nazionale.

L'Agenzia, nella realizzazione delle sue funzioni, può chiedere la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nonché avvalersi di apposite articolazioni della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose.

Il disegno di legge reca, altresì, disposizioni in materia di lavori subacquei e iperbarici dirette sia ai singoli lavoratori, sia alle imprese subacquee e iperbariche, specificando, tra l'altro, le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di tali attività e i requisiti per l'iscrizione

nel Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, nonché prevedendo sanzioni amministrative in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nel disegno di legge. Al riguardo, il potere di accertamento è stato conservato in capo alle autorità competenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di polizia, mentre il potere di irrogazione delle sanzioni è stato attribuito all'autorità marittima ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, garantendo l'esigenza di capillarità sul piano territoriale di esercizio della relativa funzione.

Infine, il disegno di legge apporta modifiche sia al Codice dell'ordinamento militare (COM), attribuendo alla Marina militare nuove competenze alla luce della disciplina delle attività della dimensione subacquea introdotta dai precedenti Capi, sia al Codice della navigazione, al fine di integrare la normativa di settore con le nuove competenze attribuite all'ASAS (art.28). In particolare, si estende il novero delle competenze della Marina militare in materia di:

- regolamentazione tecnica riguardante la navigazione subacquea militare e l'abilitazione alla conduzione e controllo dei mezzi subacquei militari;
- protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale;
- controllo nelle acque interne, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
- cooperazione con le marine militari di altri Stati per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono attuate mediante l'adozione dei seguenti provvedimenti relativi:

1. all'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia con:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Difesa, sentita l'Autorità delegata delle politiche del Mare ove nominata, per la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia (art.4, comma 3);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata) di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, per adottare il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, cui si provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art.5, comma 3);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata) di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze su proposta del Direttore generale dell'Agenzia previo parere del Comitato interministeriale per le politiche

- del mare, per adottare il regolamento di contabilità dell’Agenzia, cui si provvede entro 120 giorni 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art.7, comma 2);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata) per adottare il regolamento del personale, cui si provvede entro 120 giorni dalla data in vigore della legge (art. 8, comma 6).
2. alla gestione delle interferenze:
- uno o più provvedimenti dell’Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa, volti a definire gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell’istanza di autorizzazione di cui al comma 4 dell’art.10 (art.10, comma 10).
3. alla disciplina concernente la conduzione dei mezzi subacquei mediante:
- provvedimento dell’Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per definire gli standard minimi di sicurezza che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, nonché per definire le relative procedure di verifica (art.15, comma 1);
 - uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata), di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per determinare i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale per il comando di mezzi subacquei o la conduzione dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana di mezzi subacquei senza equipaggio anche autonomi. (art.16, comma 3);
 - uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità delegata per le politiche del mare (ove nominata), di concerto con il Ministero della difesa, per definire i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative previste all’ articolo 16 (art. 16, comma 6)
4. alla disciplina degli operatori subacquei e iperbarici mediante:
- provvedimento dell’Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare il un percorso di formazione utile alla qualificazione professionale (art. 21, comma 1, lettera d);

- provvedimento dell’Agenzia, su proposta del Ministero della salute per la definizione dei requisiti di idoneità psico-fisica ai fini dell’iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali (art. 21, comma 1, lettera f);
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, su proposta del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, di concerto con l’Agenzia relativamente alle modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro (art.21, comma 2);
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti di concerto con l’Agenzia di approvazione del modello di conformità del libretto personale (art.24, comma 2);
- decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, su proposta del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, di concerto con l’Agenzia, il Ministero della Salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle modalità di tenuta, rinnovazione, sospensione e riattivazione dell’efficacia del libretto personale informatico (art.24, comma 7).

Inoltre, si prevede l’adozione di una regolamentazione tecnica che deve orientare le attività subacquee e iperbariche, con particolare riferimento:

- alle procedure operative e quelle di emergenza;
- alla formazione e la qualificazione degli operatori interessati;
- alle attrezzature e gli equipaggiamenti da utilizzare;
- agli aspetti concernenti la medicina subacquea, la sicurezza e l’igiene.

La norma stabilisce che le regole tecniche concernenti i suddetti ambiti devono essere definite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, i Ministri della difesa, dell’interno, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, della salute, della cultura, dell’ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti ed alle attività di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.25, comma 1).

A livello di attribuzione delle competenze e di riorganizzazione, il disegno di legge stabilisce modifiche all’articolo 111 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che elenca le competenze particolari della Marina militare (art.28, comma 1) e al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, allo scopo di adeguare le previsioni concernenti le attività subacquee alle funzioni di controllo attribuite all’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Inoltre, nell’ambito della

riorganizzazione utile al miglioramento delle fasi attuative, è stabilito il rafforzamento della composizione degli organi collegiali in materia di politiche del mare, con ulteriori componenti.

Il disegno di legge prevede altresì, sotto il profilo finanziario:

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un apposito capitolo con una dotazione di 8.476.543,23 euro per l'anno 2025 e 6.376.543,23 euro a decorrere dall'anno 2026, comprensiva di oneri correlati all'istituzione di un nuovo ente pubblico in relazione ai costi di sede, funzionamento, personale e infrastrutturazione informatica.
- la dotazione organica dell'Agenzia mediante un contingente di personale pari a n.40 unità, di cui n.3 di personale dirigenziale di livello generale, n.6 unità di personale dirigenziale di livello non generale e n. 31 unità non dirigenziale.

L'iter di formazione del presente disegno di legge è stato ampiamente partecipato, come descritto nella sezione "consultazioni", rispondendo ad esigenze rappresentate e condivise da più parti, soggetti pubblici e privati.

5.2 Monitoraggio

Il provvedimento prevede un costante monitoraggio dei risultati dello stesso e della costituenda Agenzia.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita apposita struttura organizzativa (dapprima, struttura di missione per le politiche del mare, successivamente il Dipartimento per le politiche del mare) che fornisce supporto al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle funzioni correlate alle politiche del mare, ivi comprese le politiche della subacquea.

In particolare, si evidenzia che l'articolo 12 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2024, n. 101, ha istituito il Dipartimento per le politiche del mare e previsto la soppressione della citata Struttura di missione con trasferimento delle funzioni al Dipartimento.

Per quanto concerne le misure previste dalla disposizione che rientrano nella competenza dell'istituenda Agenzia, il monitoraggio sarà svolto dalla stessa Agenzia che provvederà a raccogliere ed elaborare i dati con una tempistica compatibile con la piena operatività della stessa Agenzia e sulla base delle ulteriori disposizioni di dettaglio che saranno introdotte con i previsti decreti attuativi.

L'attività di monitoraggio sarà supportata da apposita piattaforma informatica, di cui è prevista l'implementazione presso l'ASAS, in grado, da un lato, di assicurare una cooperazione informativa e una comunicazione tra Amministrazioni pubbliche, dall'altro, di garantire un contatto qualificato tra l'utenza e l'Agenzia, ai fini delle comunicazioni o della presentazione delle istanze autorizzatorie. La piattaforma potrà gestire anche le attività riguardanti il registro operatori subacquei e libretto personale subacquei.

È prevista, su base annuale, la trasmissione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La Struttura di missione per le politiche del mare ha avviato, in occasione della definizione del Piano del mare, elaborato a cura del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e approvato il 31 luglio 2023, un'ampia riflessione in tema di tutela e valorizzazione della risorsa mare anche in relazione alla strategia di sicurezza e difesa, che ha coinvolto, non solo le Amministrazioni Centrali componenti dello stesso CIPOM di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 ma anche numerosi portatori di interesse in materia, chiamati a partecipare ad apposite audizioni per raccogliere idee, proposte e suggerimenti, al fine di delineare le aree di intervento e gli indirizzi strategici contenuti nel citato Piano del mare.

Ad esito delle audizioni programmate e del confronto sviluppato con le Amministrazioni Centrali componenti del CIPOM, finalizzato alla complessiva definizione del Piano del mare, sono state delineate diverse direttrici di intervento, tra le quali risulta quella della "Dimensione subacquea e risorse geologiche dei fondali".

Tra gli obiettivi da perseguire sono emersi quelli tesi a:

- regolare, preservare e mettere in sicurezza l'ambiente subacqueo entro breve/medio periodo;
- istituire l'Autorità nazionale di controllo delle attività subacquee;
- mappare i fondali marini;
- sostenere e promuovere lo sviluppo di tecnologie per il monitoraggio in ambiente sottomarino;
- investire nella ricerca e sperimentazione entro breve/medio periodo.

Successivamente, durante i lavori preparatori alla redazione del disegno di legge in materia, si sono tenute ulteriori audizioni rivolte agli attori afferenti alla dimensione subacquea a cui

hanno partecipato esponenti del mondo industriale, universitario, enti di ricerca, associazioni e confederazioni di settore e amministrazioni dello Stato

In particolare, si segnalano le audizioni del 18 aprile 2024 e del 5 giugno 2024, in cui sono stati sentiti stakeholders, pubblici e privati, che in tale sede hanno presentato il proprio contributo con analisi, riflessioni e proposte di intervento.

Di seguito è riportato l'elenco dei soggetti convocati.

- AIAD - Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza
- AIDIM - Associazione Italiana di Diritto Marittimo
- Ammiraglio Fabio CAFFIO
- ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
- ANSALDO ENERGIA
- ASSONAUTICA
- ASSONAT
- ASSARMATORI
- BIG – CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE – Blue Italian Growth
- CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
- CONFINDUSTRIA NAUTICA (CONFISUB)
- CONFITARMA
- CONISMA - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
- DRASS GROUP
- ELETTRICITA' FUTURA
- ENEA
- ENI
- FEDERAZIONE DEL MAR
- FEDERCHIMICA – ASSOGASLIQUIDI
- FINCANTIERI
- FIAS - Federazione italiana attività subacquee
- FONDAZIONE LEONARDO
- INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
- ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI INTERNAZIONALI – CNR
- LEGAMBIENTE

- LEONARDO s.p.a.
- MAREVIVO
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MMINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTALE
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
- MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL PNRR
- MINISTERO DELLA CULTURA
- MINISTERO DEL TURISMO
- OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
- SAIPEM - Società Azionaria Italiana Perforazioni e Montaggi
- SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
- SNAM - Società nazionale metanodotti
- SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO SUBACQUEO
- TERNA
- TIM SPARKLE
- UNEM
- UNIVERSITA' DI BOLOGNA
- UNIVERSITA' LA SAPIENZA
- UNIVERSITA' DI GENOVA
- UNIVERSITA' MILANO BICOCCA
- UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
- WWF

Alcuni dei citati contributi, relativi ai soggetti che hanno fornito espressa autorizzazione, sono disponibili al seguente link: <https://www.strutturapolitichemare.gov.it/it/il-piano-del->

mare/audizioni-dei-portatori-di-interesse-della-societa-civile/audizioni-2024/dimensione-subacquea-e-risorse-geologiche-dei-fondali-18042024/.

La portata e le peculiarità del settore d'intervento hanno suggerito la convocazione di audizioni programmate, con il coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati, che per la propria attività in materia erano in condizione di fornire, in audizione, un apporto conoscitivo utile per la valutazione del quadro di riferimento.

Dalle audizioni è emersa la necessità di creare un quadro normativo nel settore, in modo da assicurare una regolamentazione che venisse incontro alle richieste e alle tematiche portate all'attenzione dagli attori intervenuti (privati e pubblici).

Altro aspetto emerso ha riguardato lo sviluppo delle tecnologie in campo subacqueo che necessitano di un quadro normativo certo e appropriato. Inoltre, al fine di rendere efficace ed efficiente il processo, è apparso opportuno sfruttare competenze e capacità già esistenti, come quelle in campo subacqueo della Marina Militare, mettendole a sistema. Tema ricorrente è risultata l'esigenza di mappatura dei fondali e della creazione di un database condiviso con tutte le informazioni raccolte e aggiornate. Molta attenzione, inoltre, è stata riservata alla protezione delle infrastrutture, da un punto di vista fisico ma anche informatico. Le osservazioni e gli spunti proposti sono in linea con gli intenti del Piano del mare che rappresenta la cornice di riferimento del disegno di legge in esame

Al di là di tali audizioni, lo sviluppo dei temi e l'articolazione delle proposte da mettere a sistema nella redazione del testo del disegno di legge hanno visto la partecipazione, altresì, dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche competenti in materia.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione è stato un processo ampiamente partecipato che ha visto il coinvolgimento non solo di tutte le Amministrazioni centrali competenti in materia con le quali si è sviluppata una proficua collaborazione, ma anche di tanti soggetti pubblici e privati che sono stati coinvolti e che hanno fornito, nell'ambito dello specifico settore di appartenenza, il proprio contributo per approfondire la conoscenza della materia.

È opportuno evidenziare che il lavoro preparatorio e di approfondimento è stato avviato già nel primo semestre 2023 in fase di condivisione degli obiettivi del Piano del mare, che ha comportato un complesso lavoro di raccordo con tutti gli attori a vario titolo coinvolti che hanno contribuito alla conoscenza del settore e delle connesse esigenze regolatorie. La necessità del coinvolgimento allargato di tutte le parti interessate per cogliere i vari punti di osservazione e per definire un quadro d'insieme il più possibile esaustivo delle problematiche

in essere, ha rappresentato certamente una complessità che la struttura ha gestito in un lasso di tempo ragionevolmente breve considerata la portata del provvedimento in esame che abbraccia le competenze di diverse Amministrazioni e che contempla la definizione, nell'ambito della dimensione subacquea, di un articolato quadro giuridico al passo con l'evoluzione tecnologica.

Lo schema del disegno di legge è stato predisposto dal settore legislativo del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, con la collaborazione della Struttura di Missione per le politiche del mare e con la concertazione delle Amministrazioni statali interessate.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

POLITICHE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA

Art. 1.

*(Ambito di applicazione delle attività
della dimensione subacquea)*

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività di cui all'articolo 32, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) «attività della dimensione subacquea»: ogni attività, svolta sul fondo del

mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in parte ad una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare. Si considerano attività della dimensione subacquea, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;

b) « zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale »: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonché, in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

c) « attività subacquee e iperbariche »: le attività svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;

d) « operatori subacquei e tecnici iperbarici professionali »: coloro che compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;

e) « imprese subacquee e iperbariche »: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;

f) « operatore tecnico subacqueo (OTS) »: colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a

profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;

g) « tecnico iperbarico (TI) »: colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;

h) « Comitato interministeriale per le politiche del mare »: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

i) « Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »: l'Agenzia di cui all'articolo 4;

j) « Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) »: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;

k) « passaggio inoffensivo »: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;

l) « infrastrutture subacquee di interesse nazionale »: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o più requisiti tra quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare e,

per i profili di competenza, l'Agencia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro della difesa, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:

1) essere di proprietà di soggetti di nazionalità italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovunque localizzate;

2) essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale;

3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale;

m) « area di ricerca e di soccorso »: area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;

n) « mezzi subacquei »: mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;

o) « Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) »: Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 111, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, competente nella promozione delle attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenzia-

mento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale;

p) « medico subacqueo »: medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), medico in servizio presso un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, ufficiale medico militare che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea ovvero medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato con *master* universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica;

q) « libretto personale informatico »: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonché la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;

r) « registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali »: registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, così denominato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;

s) « attività di ricerca subacquea »: le attività volte allo sviluppo di conoscenze specifiche:

1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale;

2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse inda-

gini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali;

3) della biologia, della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi;

4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della mobilità multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle tecnologie di *internet* delle cose (*Internet of Things* - IoT) e di intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.

Art. 3.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata promuove, altresì, l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonché, ferma restando la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo, tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee.

3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nomi-

nata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea.

CAPO II

AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 4.

*(Agenzia per la sicurezza delle
attività subacquee)*

1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee, l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, di seguito denominata « Agenzia », con sede in Roma.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3.

3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico del direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'arti-

colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unità di personale, già collocata fuori ruolo, presso l'Amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro e ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto di cui al periodo precedente. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla presente legge e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dalla stessa.

5. L'Agenzia può chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle Forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia può, altresì, avvalersi di apposite articolazioni della Marina militare, delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e della Guardia di finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di stato maggiore della Marina militare, il

Comandante generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera e il Comandante generale della Guardia di finanza.

6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 5.

(Organizzazione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.

2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì:

a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;

b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;

c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla

trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata può comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Con il regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6.

(Funzioni dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

1. L'Agenzia, in particolare:

a) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea. Ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei e internazionali, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai compiti ad essa assegnati, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità poli-

tica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;

b) coordina e controlla le attività subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 12;

c) autorizza la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10;

d) segnala alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attività subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;

e) definisce, in conformità agli *standard* internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attività antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

f) promuove l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolose per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;

g) definisce la regolamentazione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 21, dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione

subacquea, nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e professionali e delle modalità di accertamento dello stato di buona salute ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;

h) promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14;

i) concorre alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca e del sistema dell'università e della ricerca, della Marina militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del sistema produttivo nazionale, dello sviluppo di competenze e capacità, tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;

l) promuove, in collaborazione con l'Istituto idrografico della Marina militare nonché con le università e gli enti pubblici di ricerca, la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attività di rilievo opportunamente validate;

m) promuove la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione e alle attività subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attività divulgativa nelle scuole e nelle università;

n) promuove accordi internazionali, nonché stipula in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a

programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

o) valorizza i risultati dell'attività di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee e internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le università;

p) svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;

q) promuove, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

r) può predisporre attività di formazione specifica, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolato sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;

s) concorre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, nella regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 3;

t) può prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea, di apparati, strumenti di misura e

sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale, di sicurezza e la rilevazione di eventuali minacce, nonché la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, prevedendo forme di coinvolgimento con il Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;

u) accerta il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;

v) concorre nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 7.

(Norme di contabilità)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) contributo statale di cui all'articolo 34;

b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione;

e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) gli introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento al-

l'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.

2. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 8.

(Personale)

1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della si-

curezza delle attività subacquee di cui alla presente legge. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera *a*), l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;

b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;

c) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;

d) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata;

e) le ipotesi di incompatibilità;

f) le modalità applicative delle disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.

3. Ferma restando la posizione del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.

4. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

6. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata può comunque procedere all'adozione dello stesso.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee.

CAPO III

NAVIGAZIONE SUBACQUEA, MEZZI E
INFRASTRUTTURE SUBACQUEE

SEZIONE I

AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 10.

(Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea)

1. Fatti salvi le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti, chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti, comunica all'Agenzia, con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile, le attività da svolgere, il giorno o i giorni in cui le stesse saranno svolte, con l'indicazione dell'ora della programmata attività, nonché gli eventuali titoli amministrativi

abilitativi, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche, sulla base dei quali le attività saranno svolte.

2. L'Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione di cui al comma 1 alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nonché, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, adotta le misure di cui al comma 3 qualora le attività di cui al comma 1:

a) interferiscano con attività subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4;

b) interferiscano con altre attività civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorità marittima competente ai sensi della disciplina vigente;

c) interferiscano con attività subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'Agenzia dall'autorità competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo presente comma;

d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture.

3. Al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da *a)* a *d)* del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività comunicata. A tali fini, l'Agenzia può, altresì, ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale o temporale in cui può essere svolta l'attività comunicata. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma è immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere da *a*) a *d*), l'Agenzia, con proprio provvedimento, fatte salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione, può autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante, anche stabilendo, conformemente all'articolo 15, i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessarie a garantire l'identificazione e il tracciamento delle attività in immersione per finalità di sicurezza.

5. Le attività autorizzate ai sensi del comma 4 o per le quali non sono adottati i provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicate senza indugio dall'Agenzia alla competente autorità marittima per l'adozione delle ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o degli avvisi ai naviganti di cui all'articolo 124 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 222 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ove necessari per consentire lo svolgimento di attività della dimensione subacquea.

6. Nel bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze ai sensi del comma 4, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, è accordata priorità alle attività maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse na-

zionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresì, della presenza di titoli abilitativi già rilasciati dalle competenti amministrazioni di settore nonché della possibilità di svolgere l'attività in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato.

7. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 4 sono presentate, corredate dai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attività subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attività salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non può comunque essere inferiore a quindici giorni. L'Agenzia conclude il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza.

8. Le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.

9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero esercita un'attività subacquea in violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3 è punito con la reclusione fino a due anni.

10. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4.

11. Resta salva la facoltà per le autorità competenti di segnalare all'Agenzia, anche una volta decorso il termine di cui al comma 2, lettera c), le attività subacquee o

di superficie necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Nei cinque giorni successivi alla segnalazione di cui al periodo precedente, l'Agenzia può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini previsti dai commi 2, 4 e 7.

Art. 11.

(Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea)

1. Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

Art. 12.

(Cooperazione informativa)

1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

2. Al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti nonché restituisce alle predette autorità il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.

3. L'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

SEZIONE II

INFRASTRUTTURE SUBACQUEE

Art. 13.

(Sicurezza delle infrastrutture subacquee)

1. Ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relative a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910 del 2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 nonché della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio e in raccordo con le autorità competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge definisce le misure di cui al comma 2, necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell'alto mare.

2. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:

a) individuare e monitorare, avvalendosi della Centrale operativa e degli assetti della Marina militare, le attività subacquee

che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;

b) concorrere a definire le misure per la verifica, la ricognizione e il monitoraggio dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;

c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche in adempimento alla normativa europea e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori per sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;

e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale.

SEZIONE III

MEZZI SUBACQUEI

Art. 14.

(Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati)

1. Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento

della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.

Art. 15.

(Caratteristiche dei mezzi subacquei)

1. L'Agenzia, con provvedimento adottato di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce gli *standard* minimi di sicurezza, con riferimento in particolare ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché all'installazione di un *transponder* e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Con le medesime modalità di cui al precedente periodo sono definite anche le relative procedure di verifica.

2. Sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano *standard* internazionali di riferimento compatibili rispetto a quelli definiti ai sensi del comma 1. L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneità all'utilizzo di cui al precedente periodo.

Art. 16.

*(Comando e conduzione
dei mezzi subacquei)*

1. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:

a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;

b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale per la conduzione dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana di mezzi subacquei senza equipaggio anche autonomi.

4. Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei

in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

SEZIONE IV

LINEE GUIDA

Art. 17.

(Sviluppo di tecnologie subacquee)

1. L'Agenzia, sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con il Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti sul territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate.

2. Ferma restando la necessità di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 l'Agenzia può, altresì, individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:

a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni e i sistemi di recupero;

b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'università e

della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;

c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;

d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;

e) la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;

f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attività mineraria abissale tenendo conto delle attività svolte a livello europeo e internazionale da enti pubblici di ricerca;

g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;

h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;

i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati, in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina militare, le Capitanerie di porto-Guardia costiera e la Guardia di finanza.

CAPO IV

ATTIVITÀ SUBACQUEE E IPERBARICHE

SEZIONE I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 18.

*(Lavori subacquei e iperbarici
e attività escluse)*

1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i principi fondamentali in materia

di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività di cui al comma 1, svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto–Guardia costiera, e di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare ove richiesto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il direttore dell’Agenzia, acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 42 del codice della protezione civile, di cui al del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono regolate le attività subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina vigente.

SEZIONE II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI

Art. 19.

(Qualifiche professionali e ambiti operativi)

1. Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 18, comma 1, svolte nelle acque

interne e nel mare territoriale nonché, limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalità italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare è obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 15 metri;

b) operatore di medio fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;

c) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

d) tecnico iperbarico.

2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante attività comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, è consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attività e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:

a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validità rilasciato da organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneità sanitaria;

b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attività e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;

c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con OTS.

Art. 20.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.

Art. 21.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

c) possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di for-

mazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o delle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri derivanti dai corsi in esame sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;

e) in alternativa al requisito di cui alla lettera *d)*, possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare;

f) stato di buona salute, accertato da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;

g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. Le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto di concerto con l'Agenzia.

Art. 22.

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui all'articolo 19, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 20, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)*.

3. L'Agenzia è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Art. 23.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Ciascun operatore tecnico subacqueo e tecnico iperbarico è sottoposto, a carico suo

o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.

2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validità del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 24.

(Libretto personale informatico degli operatori tecnici subacquei e dei tecnici iperbarici)

1. Ciascun operatore tecnico subacqueo e tecnico iperbarico, iscritto nel registro di cui all'articolo 20, è dotato di un libretto personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese:

- a) il titolo di studio;
- b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- c) l'idoneità medica con l'indicazione del medico subacqueo certificatore;
- d) la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 19, comma 1;
- e) le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di *stage* o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;
- f) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine immer-

sione nel caso che queste superino le ventiquattro ore di durata complessiva;

g) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, i periodi di compressione in camera iperbarica;

h) la vidimazione da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;

i) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

l) gli eventuali infortuni subiti.

2. Il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, è vidimato digitalmente, per gli operatori tecnici subacquei e per i tecnici iperbarici, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.

3. L'operatore tecnico subacqueo e il tecnico iperbarico, quando richiesto, sono tenuti a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame di idoneità psicofisica, come disciplinato con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul li-

libretto informatico dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo.

6. Allo scadere del periodo di efficacia del certificato di stato di buona salute di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *f*), l'efficacia del libretto personale è sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneità medica ai sensi del comma 1, lettera *c*).

7. Le modalità di tenuta, rinnovazione, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto, di concerto con l'Agenzia, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

SEZIONE III

IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 25.

(Regolamentazione tecnica)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata e con i Ministri della difesa, dell'interno, delle imprese e del *made in Italy*, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, dell'ambiente e della sicurezza

energetica e del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti e alle attività di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche, sono definite le regole tecniche concernenti:

a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;

b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;

c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;

d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;

e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;

f) la medicina subacquea e iperbarica;

g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attività.

CAPO V

SANZIONI

Art. 26.

*(Operatori tecnici subacquei
e tecnici iperbarici)*

1. Al tecnico iperbarico e all'operatore tecnico subacqueo che, omettono di comuni-

care i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, è fatto divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.

2. Il tecnico iperbarico e l'operatore tecnico subacqueo che svolge lavori subacquei e iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informativo non vidimato, sospeso o non rinnovato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro.

3. Il datore di lavoro o il committente che impiega tecnici iperbarici o operatori tecnici subacquei non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

4. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16 e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

Art. 27.

(Imprese subacquee e iperbariche)

1. Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.

2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e compiti della Guardia di finanza)

1. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche

della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;

d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, danneggiamento o manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;

d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;

d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee. ».

2. All'articolo 111, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ». Il comma 1-*bis* dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-*bis* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle attività di cui alle lettere *d-ter*) e *d-quater*) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre la Guardia di finanza in relazione alle competenze ad essa attribuite a legislazione vigente.

Art. 29.

(Modifiche al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo »;

b) all'articolo 73, al primo comma, dopo le parole: « fissando il termine per l'esecuzione » sono aggiunte le seguenti: « e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »;

c) all'articolo 501, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo quanto previsto dal precedente periodo la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »;

d) all'articolo 506, al primo comma, dopo le parole: « assume il ricupero » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »;

e) all'articolo 578, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »;

f) all'articolo 579, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee ».

Art. 30.

(Principio di specialità)

1. Le disposizioni del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

Art. 31.

(Modifica della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, secondo periodo, dopo le parole: « della Marina Militare » sono aggiunte le seguenti: « , dal capo del Dipartimento per le politiche del

mare della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, le parole: « e Dipartimento per gli affari regionali » sono sostituite dalle seguenti: « , Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

4. All'articolo 57-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo periodo, dopo le parole: « dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste » sono aggiunte le seguenti: « e dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare ».

5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, è integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:

a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della *cybersecurity* di cui all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria

e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e della *maritime security* di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979, ratificata ai sensi della legge 3 aprile 1989, n. 147, alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), fatta a Londra il 1° novembre 1974, ratificata ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157;

d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016;

e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamità e infortuni, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;

f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del

codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del codice della navigazione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, titolo II, capo VII, e delle vigenti disposizioni internazionali;

i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

l) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 33.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 8, comma 3, l'Agenzia si avvale di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, già inserito nel ruolo del personale dell'Agen-

zia, può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell’Agenzia adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell’Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell’impiego nell’Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 8, comma 1.

Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, è autorizzata la spesa di 8.671.449 euro per l’anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2.000.000 euro per oneri in conto capitale per l’informatica, di 6.531.449 euro per l’anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dall’anno 2028. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.